

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado**

**“VOLINO - CROCE - ARCOLEO”**

*Via Annibale De Gasparis, 15 80137 NAPOLI*

*Tel e fax 081440281 C.F.95170440630*

[naic8bx001@pec.istruzione.it](mailto:naic8bx001@pec.istruzione.it) [naic8bx001@istruzione.it](mailto:naic8bx001@istruzione.it)

[www.volinocrocearcoleo.edu.it](http://www.volinocrocearcoleo.edu.it)

## **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

Approvato con la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2025

<b>INDICE</b>	pag. 01-02
<b>PREMESSA</b>	pag. 03
<b>TITOLO I - Organi collegiali</b>	
Art. 1 - Norme generali	pag. 03
Art. 2 - Il Consiglio di Istituto	pag. 03
Art. 3 - Giunta Esecutiva	pag. 04
Art. 4 - Pubblicità delle sedute	pag. 05
Art. 5 - Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe	pag. 05
Art. 6 - Collegio dei Docenti	pag. 05
Art. 7 - Comitato per la Valutazione dei Docenti	pag. 06
Art. 8 - Assemblee dei genitori	pag. 06
<b>TITOLO II - Iscrizione scuola dell'infanzia</b>	pag. 07
Art. 9 - Modalità di Iscrizione	pag. 07
<b>TITOLO III - Rapporti scuola-famiglia</b>	pag. 08
Art. 10 - Comunicazioni alle famiglie	pag. 08
Art. 11 - Colloqui con i docenti	pag. 08
Art. 12 - Servizi di segreteria	pag. 09
Art. 13 - Accesso scuola genitori	pag. 09
<b>TITOLO IV - REGOLE DELLA VITA SCOLASTICA</b>	pag. 09
Art. 14 - Responsabilità	pag. 09
Art. 15 - Deleghe	pag. 09
Art. 16 - Entrata alunni modalità ordinaria e in ritardo	pag. 09
Art. 17 - Uscita alunni modalità ordinaria	pag. 10
Art. 18 - Giustificazioni delle assenze e dei ritardi	pag. 10
Art. 19 - Uscita anticipata degli alunni e ingressi anticipati	pag. 11
Art. 20 - Validità anno scolastico	pag. 11
Art. 21 - Casi di infortunio o di malessere degli alunni e somministrazione farmaci	pag. 12
Art. 22 - Intervallo	pag. 13
Art. 23 - Comportamento in aula e negli spostamenti, uscite dall'aula degli alunni durante le attività	pag. 13
Art. 24 - Cambio dell'ora e spostamenti degli alunni	pag. 14
Art. 25 - Utilizzo e mantenimento degli ambienti scolastici: aule, laboratori e servizi igienici	pag. 14
Art. 26 - Attività di refezione e di interscuola	pag. 14

Art. 27 - Attività formative con partecipazione economica dei genitori	pag. 15
Art. 28 - Scuola Secondaria: attività realizzate fuori dell'orario scolastico a carattere facoltativo	pag. 15
Art. 29 - Attività scolastiche fuori della sede e viaggi di istruzione	pag. 15
Art. 30 - Festeggiamenti in orario scolastico	pag. 16
Art. 31 - Accesso alle sedi della scuola di personale esterno	pag. 16
<b>TITOLO V-ASSENZE PERSONALE</b>	pag. 16
Art. 32 - Assenze del personale docente	pag. 17
Art. 33 - Assenze dei collaboratori Scolastici	pag. 17
Art. 34 - Assemblee Sindacali	pag. 18
Art.35 – Scioperi	pag. 18
<b>TITOLO VI – Comportamenti</b>	pag. 18
Art. 36 - Ruolo educativo degli adulti	pag. 18
Art. 37 - Patto educativo di corresponsabilità (D.PAG.R. n. 235 21/11/07)	pag. 18
Art. 38 - Relazione con gli adulti operanti nella scuola	pag. 19
Art. 39 - Relazione tra alunni	pag. 19
Art. 40 - Materiale scolastico	pag. 19
Art. 41 - Abbigliamento e cura della persona	pag. 19
Art. 42 - Oggetti estranei all'attività didattica	pag. 19
Art. 43 - Materiale dimenticato	pag. 20
Art. 44 - Cura del materiale scolastico	pag. 20
Art. 45 - Cura del materiale preso in prestito	pag. 20
Art. 46 - Oggetti incustoditi	pag. 20
Art. 47 - Consumo di gomme e altri dolciumi	pag. 20
Art. 48 - Uso del telefono cellulare a scuola	pag. 21
Art. 49 - Comportamento durante le uscite didattiche	pag. 21
Art. 50 – Diario	pag. 21
Art. 51 - Uso di materiali, attrezzature della scuola da parte degli alunni	pag. 21
Art. 52 - Attività scolastiche e compiti	pag. 22
Art. 53 - Divieto di fumo a scuola nei locali interni e negli spazi di pertinenza esterni	pag. 22
Art. 54 – Assicurazioni	pag. 22
<b>TITOLO VII - Uso dei laboratori, aule attrezzate, biblioteca, palestra, spazi esterni</b>	
Art. 55	pag. 22
<b>TITOLO VIII - Richiami, sanzioni, provvedimenti</b>	
Art. 56	pag. 23
<b>TITOLO IX - Protezione dei dati personali</b>	
Art. 57	pag. 24
<b>TITOLO X - Sicurezza</b>	
Art. 58	pag. 24
<b>ALLEGATO 1</b>	
<b>REGOLAMENTO DI DISCIPLINE E SANZIONI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA</b>	pag.25
A. INTERVENTI EDUCATIVI	pag.28
B. INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI	pag.29
C. SANZIONI DISCIPLINARI	pag.30
<b>ALLEGATO 2 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E SANZIONI DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA I GRADO</b>	pag.30
MANCANZA DISCIPLINARI, SANZIONI E COMPETENZE	pag.31
<b>ALLEGATO 3</b>	pag.35
<b>CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E DEL CONSTATTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO</b>	pag. 35
<b>ALLEGATO 4 REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	pag. 64

## **PREMESSA**

La Scuola è un servizio sociale con finalità educative ed istruttive costituzionalmente garantito, in cui tutte le componenti (alunni, docenti, personale amministrativo ed ausiliario, genitori, personale direttivo) concorrono con uguale importanza, anche se con compiti diversi, al loro raggiungimento, svolgendo il ruolo di comunità che costruisce saperi e competenze di cittadinanza.

Per questo la nostra scuola opera per:

- sostenere lo sviluppo e la crescita personale e collettiva di ciascuno, attraverso l'esplorazione, l'esperienza, l'ascolto, il confronto, la riflessione, la raccolta sistematica e ragionata delle conoscenze e degli apprendimenti nei diversi campi;
- realizzare la costruzione dei saperi e dell'esercizio di diritti e di doveri in un contesto e con soggetti che aderiscono ad un patto condiviso;
- sostenere la comunicazione come buona pratica nella costruzione di una comunità educativa e sociale
- rappresentare un'occasione di esperienza democratica e di cittadinanza, come luogo in cui dare spazio a tutte le intelligenze e alle varie modalità di apprendimento, come luogo in cui la vivibilità degli spazi e la consapevolezza nella gestione dei tempi scolastici sia funzionale ai bisogni degli alunni.

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio d'Istituto - organo di cui fanno parte rappresentanti dei genitori, docenti e non docenti eletti democraticamente e il Dirigente Scolastico - garantisce il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche. L'adesione ad un Regolamento condiviso si configura per tutti come assunzione di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e del proprio contributo alla vita della scuola.

Il Regolamento del nostro Istituto Comprensivo vuole contribuire a sviluppare negli alunni la coscienza civile e democratica, l'educazione alla legalità, l'interiorizzazione delle esperienze di vita e il rispetto delle regole quali strumenti indispensabili alla vita comunitaria.

I bambini e i ragazzi hanno il diritto di comprendere, imparare e rispettare le regole del vivere insieme: pertanto i docenti si impegneranno a leggere con gli alunni il Regolamento d'Istituto, selezionando gli aspetti fondamentali e semplificando il linguaggio per renderlo chiaro e comprensibile alle diverse fasce di età.

Il nostro Istituto si pone come obiettivo principale quello di realizzare una effettiva e sostanziale inclusione scolastica, attraverso una didattica fondata sui seguenti principi irrinunciabili: l'uguaglianza delle opportunità formative, la valorizzazione delle differenze, l'importanza dell'operatività e dell'esperienza diretta, l'importanza della capacità di "imparare ad imparare", lo sviluppo della consapevolezza di sé anche in funzione orientativa. Fondamentale è il nostro impegno per l'individualizzazione dei percorsi formativi, affinché ciascun allievo possa raggiungere gli obiettivi che concretizzano le competenze fondamentali attraverso una personalizzazione di metodi, di approcci e di situazioni di apprendimento senza differenziazione sostanziale dei traguardi. L'istituto comprensivo si pone inoltre come luogo di aggregazione, di promozione e di partecipazione alla vita del territorio per favorire il processo di crescita dell'alunno.

## **TITOLO I GLI ORGANI COLLEGIALI**

### **Art. 1 - Norme generali**

Gli organi collegiali sono il Consiglio di Istituto, la Giunta Esecutiva, il Consiglio di Intersezione (Scuola dell'Infanzia), il Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria), il Consiglio di Classe (Scuola Secondaria I grado), l'Assemblea dei Genitori, il Collegio Docenti e il Comitato per la Valutazione dei Docenti.

## Art. 2 - Il Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto è l'organo collegiale eletto ogni tre anni e formato dalle varie componenti interne alla scuola. Esso - nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei Docenti - garantisce l'efficacia dell'autonomia dell'Istituzione Scolastica e ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'istituzione scolastica.
2. Negli Istituti Comprensivi con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e otto rappresentanti dei genitori degli alunni e il Dirigente Scolastico.
3. Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori componenti il Consiglio. L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a seguito di ballottaggio tra i due componenti più votati. Il Consiglio può eleggere anche un Vice Presidente, individuato tra i genitori componenti il Consiglio, con le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad uno dei componenti il Consiglio stesso. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente o dal membro più anziano dei rappresentanti dei genitori.
4. Il nostro ordinamento giuridico, in particolare il D. Lgs. 297/94, il D.PAG.R. 275/99 e il D.I. 129/2018 e la Legge 107/2015, attribuiscono al Consiglio di Istituto le seguenti funzioni principali:
  - a. Approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
  - b. Definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione, di amministrazione e di autofinanziamento.
  - c. Approva il Programma Annuale e il Conto Consuntivo.
  - d. Verifica lo stato di attuazione del Programma Annuale entro il 30 giugno. -
  - e. Approva le modifiche al Programma Annuale.
  - f. Stabilisce se previsto l'entità del fondo per le minute spese.
  - g. Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni.
  - h. Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 45 del D.I. 129/2018.
  - i. Determina le forme di autofinanziamento dell'Istituto.
  - j. Adotta tutti i Regolamenti inerenti alla vita della scuola.
  - k. Elege 1 docente e 2 genitori come componenti del Comitato per la Valutazione dei Docenti.
  - l. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuitogli dalla normativa vigente.

## Art. 3 - Giunta Esecutiva

1. Il Consiglio d'Istituto esprime al suo interno una Giunta Esecutiva con i compiti previsti dalle norme vigenti. In particolare, la giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere.
2. Essa è composta da sei membri: il Dirigente Scolastico, che ne fa parte di diritto e ha funzione di Presidente; il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che ne fa parte di diritto e ha funzione di Segretario; un rappresentante del personale docente; un rappresentante del personale ATA; due rappresentanti dei genitori.
3. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Nel caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente sono svolte dal docente collaboratore vicario.

#### **Art. 4 - Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche. Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio di Istituto, senza diritto di parola.
2. Il Presidente, sentito il parere dei Consiglieri, stabilisce - in relazione allo spazio - il numero delle persone che possono assistere alle sedute pubbliche.
3. Il Presidente, qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o di deliberazione, sentito il parere dei Consiglieri, ha facoltà di allontanare i disturbatori, sospendere la seduta o proseguire la seduta in forma non pubblica. La decisione deve essere presa a maggioranza dei Consiglieri.
4. Quando nell'Ordine del giorno vi siano argomenti concernenti persone, la discussione avviene in forma non pubblica e le relative delibere non sono soggette a pubblicazione, salvo contraria richiesta dell'interessato.

#### **Art. 5 - Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe**

1. I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, di durata annuale, costituiscono la sede più diretta della collaborazione tra docenti e famiglie per la migliore realizzazione degli obiettivi formativi attesi. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe hanno luogo entro il secondo mese dell'anno scolastico in tutte le sedi dell'Istituto, fatte salve disposizioni ministeriali diverse. Dei risultati delle elezioni è redatto apposito processo verbale, di cui copia è affissa all'albo dell'Istituto.
2. I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe sono composti dal Dirigente Scolastico, dai docenti dei gruppi di classi o sezioni parallele e/o di plesso, da un rappresentante dei genitori per ognuna delle sezioni o classi interessate nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria e quattro rappresentanti dei genitori per ogni classe nella Scuola Secondaria di I grado. Sono presieduti dal Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico attribuisce a un docente componente il Consiglio le funzioni di coordinatore, con delega alla sua sostituzione in caso di impedimento, e di segretario.
3. I Consigli curano il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari, formulano proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto in merito ad iniziative educativo-didattiche integrative, libri di testo, sussidi didattici, visite guidate e viaggi di istruzione. In particolare, esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. Con la sola presenza dei docenti, propongono provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.

#### **Art. 6 - Collegio dei Docenti**

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ogni anno scolastico. È composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. In caso di sua assenza o impedimento, è presieduto dal docente collaboratore vicario. Svolge le funzioni di segretario uno dei collaboratori del Dirigente Scolastico che redige il verbale delle sedute o altro docente designato dal DS.
2. Il Collegio dei Docenti può articolarsi in gruppi di lavoro - collegi di settore - per presentare e discutere proposte relative a tematiche specifiche di un singolo ordine di scuola. Le decisioni assunte in tale sede hanno natura interlocutoria e/o propositiva e, pertanto, richiedono una ratifica da parte del Collegio nel suo plenum.
3. Il Collegio dei Docenti cura la programmazione dell'azione educativa, formula proposte per la formazione delle classi e per la formulazione dell'orario, valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativo-didattica, provvede all'adozione dei libri di testo, promuove iniziative di sperimentazione didattica e di aggiornamento del personale docente dell'Istituto, elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto, individua due docenti componenti il Comitato per la Valutazione

dei Docenti, individua le funzioni strumentali, designa i tutor per i docenti neo-immessi in ruolo, esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni.

4. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Si riunisce almeno tre volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità. Le riunioni hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

#### **Art. 7 - Comitato per la Valutazione dei Docenti**

1. Presso ogni Istituto scolastico è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la Valutazione dei Docenti, come stabilito dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 11, sostituito dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 129.
2. Il Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
  - a) tre docenti dell'Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
  - b) due rappresentanti dei genitori, per la Scuola dell'Infanzia e per il primo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto;
  - c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
  - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
  - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
  - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. La valutazione del servizio di cui all'articolo 448 del D. Lgs. 297/1994 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del Dirigente Scolastico.
6. Nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto.
7. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici.
8. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 11, come sostituito dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 129.
9. Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite dal Presidente ad uno dei membri del Comitato stesso.

#### **Art. 8 - Assemblee dei genitori**

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele finalizzate al buon andamento della scuola. Le assemblee sono formate dai genitori di ogni alunno della classe o delle classi interessate.

2. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordate di volta in volta col Dirigente Scolastico.
3. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti delle classi interessate.
4. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe possono esprimere un Comitato dei genitori di Istituto.

## TITOLO II ISCRIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

### Art. 9 - Modalità di Iscrizione

1. **AUTONOMIA:** Per essere ammessi alla Scuola dell'Infanzia, destinata alla fascia di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, la cui frequenza non è obbligatoria, i bambini devono già essere abituati ad usare il bagno, a non utilizzare il pannolone ed essere sufficientemente autonomi al momento del pranzo. Qualora vengano accettate, benché in coda, domande di iscrizione di bambini anticipatori si provvederà possibilmente all'inserimento nelle sezioni omogenee.
2. **ISCRIZIONI e CRITERI:** L'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia Statale avviene nei tempi e nelle modalità stabilite dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni, su modulo cartaceo. Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore ai posti disponibili, la scuola procede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti da apposita delibera del consiglio di istituto :
  - a) residenza della famiglia nella zona di competenza dell'Istituto
  - b) residenza della famiglia nella III Municipalità di Napoli
  - c) residenza della famiglia al di fuori della III Municipalità di Napoli

All'interno di ciascun gruppo definito dai precedenti criteri, le iscrizioni vengono ordinate secondo i seguenti criteri, in ordine di precedenza:

- a) presenza di disabilità certificata
- b) bambini e famiglie seguiti dai servizi sociali
- c) anno di nascita (precedenza ai bambini più grandi)
- d) fratelli o sorelle frequentanti la medesima scuola dell'infanzia
- e) fratelli o sorelle frequentanti il medesimo plesso
- f) mese e giorno di nascita

I bambini rimasti esclusi vengono inseriti in lista d'attesa. Qualora nel corso dell'anno scolastico si venga a creare disponibilità di posti, i bambini sono ammessi alla frequenza in ordine di graduatoria. La non accettazione della chiamata o il non inizio della frequenza comporta il depennamento dalla lista d'attesa.

3. **ISCRIZIONI FUORI DAI TERMINI:** I bambini iscritti al di fuori dei termini previsti dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni vengono messi in graduatoria e collocati in una seconda lista d'attesa secondo i medesimi criteri sopra enunciati. Qualora nel corso dell'anno scolastico si venga a creare disponibilità di posti e la prima lista d'attesa sia stata esaurita, i bambini sono ammessi alla frequenza in ordine di graduatoria. La non accettazione della chiamata o il non inizio della frequenza comporta il depennamento dalla seconda lista d'attesa. Qualora venga richiesta l'iscrizione ad anno scolastico iniziato, si garantisce l'accoglienza per i bambini di 5 anni; per i bambini di 4 e 3 anni l'iscrizione avverrà mediante inserimento nella lista d'attesa già citata; per i bambini anticipatori l'inserimento sarà in coda alla lista d'attesa.
4. **FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA:** I genitori sono tenuti a consentire ai bambini iscritti una regolare frequenza che inizia con l'inizio dell'anno scolastico.
5. **POSTICIPO:** Qualora ci siano eccezionali e giustificati motivi, i genitori possono chiedere alla dirigenza dell'Istituto di posticipare l'inizio della frequenza. Tale posticipo è accordato dalla Dirigenza, valutate le motivazioni presentate.

6. **MANCATA FREQUENZA:** Qualora un bambino iscritto non si presenti all'inizio dell'anno scolastico, la scuola avvierà ricerca telefonica della famiglia. Qualora tale ricerca abbia esito negativo invierà raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto invitando la famiglia a prendere contatto con la scuola entro un termine perentorio. Qualora la famiglia sia irreperibile o non prenda contatto con la scuola, l'iscrizione sarà annullata.
7. **SOSPENSIONE A RICHIESTA:** Qualora ci siano eccezionali e giustificati motivi i genitori possono chiedere alla Dirigenza dell'Istituto sospensione della frequenza. Tale sospensione è accordata dalla Dirigenza, sentite le insegnanti e valutate le motivazioni presentate.
8. **CESSAZIONE DELLA FREQUENZA:** Qualora un bambino iscritto cessi senza preavviso da parte della famiglia la frequenza, la scuola avvierà ricerca telefonica della famiglia. Qualora tale ricerca abbia esito negativo invierà raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto invitando la famiglia a prendere contatto con la scuola entro un termine perentorio. Qualora la famiglia sia irreperibile o non prenda contatto con la scuola, l'iscrizione sarà annullata.
9. **ISCRIZIONI BAMBINI ANTICIPATARI:** A norma dell'art. 2, c. 1 e 2, lett. d, DPR n. 89 del 20/3/2009, sono accettate iscrizioni dei bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, in coda alle rispettive liste d'iscrizione, nei termini o fuori dai termini. Per essere ammessi alla frequenza, dovrà essere verificata l'autonomia richiesta al comma 1.

### **TITOLO III RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA**

#### **Art. 10 - Comunicazioni alle famiglie**

1. Il Dirigente Scolastico invia alle famiglie comunicazioni relative ad avvenimenti di carattere generale della scuola, iniziative della classe, scadenze ed altre informazioni importanti. Le comunicazioni possono essere dettate, scritte sul diario o quaderno di comunicazione per gli alunni più piccoli o comunicate alle famiglie attraverso il sito web istituzionale o registro elettronico.
2. Per la Scuola dell'Infanzia, oltre alla comunicazione scritta individuale, è prevista una forma di comunicazione scritta collettiva, affissa alla bacheca di sezione e firmata da tutti i genitori interessati.
3. Le comunicazioni emesse dalla Presidenza, debbono essere riportate sul registro di classe, ove possibile, alla data relativa, a cura del docente che si trova nella classe al momento della consegna della comunicazione che dovrà rimandare al giorno seguente il controllo delle firme.
4. I documenti di valutazione ed altre comunicazioni formalizzate saranno visualizzate attraverso il registro elettronico.

#### **Art. 11 - Colloqui con i docenti**

1. I colloqui sono rivolti ai genitori naturali, affidatari, adottivi o a chiunque abbia la responsabilità genitoriale dell'alunno: nessuna informazione potrà essere fornita ad altri - anche familiari - se in precedenza non sia stata definita con il Dirigente Scolastico una formale delega.
2. I colloqui con i docenti, anche se informali, avverranno nel rispetto della dovuta riservatezza. Per il loro corretto e ordinato svolgimento i genitori non devono portare con sé estranei, parenti, né i figli stessi, tranne nei casi in cui venga esplicitamente richiesta dal docente la presenza dell'alunno in questione e previa autorizzazione del dirigente scolastico. Nei casi di affido ad un solo genitore e/o di interdizione da parte delle autorità competenti nei confronti di un genitore, è compito del genitore a cui è riconosciuta la responsabilità genitoriale comunicare formalmente al Dirigente Scolastico, con la dovuta documentazione, la situazione specifica.
3. I genitori possono essere convocati da singoli docenti o dalla Presidenza per iscritto, con comunicazione sul diario dell'alunno o inviata per posta elettronica o tramite convocazione telefonica.
4. Ogni genitore potrà chiedere, per iscritto sul diario o altra comunicazione prevista da apposito avviso, di essere ricevuto da un docente.

#### **Art. 12 - Servizi di segreteria**

L'organizzazione di lavoro del personale addetto prevede che i genitori, ed in generale gli utenti, possano accedere ai servizi di segreteria solo nella sede centrale della scuola - in via De Gasperis, 15 - negli orari che verranno diffusi anche attraverso il sito web. I genitori, gli utenti ed il personale interno devono attenersi agli orari definiti dalla segreteria, evitando di avanzare richieste fuori dagli orari.

#### **Art. 13 - Accesso a scuola dei genitori**

1. Per garantire la tutela di tutti i minori, lo svolgimento ordinato delle attività e prevenire interferenze, i genitori non avranno accesso diretto alle aule, ai laboratori e ad ogni altro locale della scuola, ma dovranno rivolgersi ai collaboratori scolastici.
2. Nel solo caso della Scuola dell'Infanzia, i genitori e i loro delegati possono accompagnare e ritirare i bambini, recandosi in prossimità del piano. I bambini devono essere accompagnati e affidati all'insegnante presente, cui vanno fornite eventuali comunicazioni relative ai bisogni del bambino; i genitori e i loro delegati devono assolutamente evitare di intrattenersi, per favorire una accoglienza centrata sulle esigenze dei bambini. All'uscita, dopo aver ritirato i bambini, devono lasciare la scuola, senza soffermarsi nei cortili, rispettando le indicazioni dei collaboratori scolastici.
3. Durante l'orario di entrata e di uscita i genitori non devono accedere nei locali della scuola, nell'atrio o negli uffici di segreteria, se non espressamente convocati per giustificare ritardi e/o assenze non giustificate tempestivamente o per accompagnare il figlio che entra in ritardo.
4. Ai genitori si richiede un comportamento collaborativo e corretto nel rispetto delle regole di civile convivenza, facendo riferimento sempre ai docenti per fatti che si ritiene siano avvenuti a scuola.
5. Nell'immediata vicinanza della scuola, nei cortili interni e negli spazi antistanti le sedi, i genitori e i parenti che attendono o accompagnano gli alunni dovranno evitare eventuali soste dei veicoli che intralcino il passaggio.
6. Negli spazi di pertinenza della scuola non è consentito l'accesso ai cani.

### **TITOLO IV REGOLE DELLA VITA SCOLASTICA**

#### **Art. 14 - Responsabilità**

Il corretto svolgimento della vita scolastica è affidato alla responsabilità del Dirigente Scolastico e del personale della scuola, all'autocontrollo degli studenti e alla collaborazione attiva delle famiglie.

Gli alunni sono tenuti ad assumere un comportamento civile e disciplinato all'interno della scuola, in tutti i luoghi e le strutture che lo compongono.

#### **Art. 15 - Deleghe**

1. Nella Scuola dell'Infanzia e Primaria gli alunni possono essere prelevati alla fine delle lezioni o con uscita anticipata solo dai genitori o da persone maggiorenni munite di regolare delega presentata in segreteria secondo i moduli predisposti e di documento d'identità. Tale delega avrà validità per tutta la frequenza scolastica a meno di revoca formale da parte del genitore delegante.
2. Nella Scuola Secondaria gli alunni possono essere prelevati anticipatamente solo dai genitori o da persone maggiorenni munite di regolare delega di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 16 - Entrata alunni: modalità ordinarie e in ritardo**

1. Gli alunni della Scuola dell'Infanzia, all'ora definita per l'inizio delle attività didattiche, saranno accompagnati dai genitori alla porta di ingresso.
2. Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria possono essere accompagnati dai genitori fuori il cortile dell'edificio; al suono della campanella gli alunni della secondaria entreranno a scuola e si porteranno, in ordine e con la dovuta compostezza, nelle rispettive aule, dove troveranno i docenti delle prime ore di lezione.
3. Gli alunni e le alunne devono entrare nella sede solo al suono della campanella di inizio attività: non devono soggiornare nell'atrio o nei corridoi delle sedi prima dell'inizio delle lezioni. Specifiche eccezioni devono essere esplicitamente autorizzate dalla Presidenza dietro richiesta motivata e scritta dei genitori degli alunni dei corsi ordinari. Gli alunni della primaria seguiranno le specifiche direttive predisposte dal Dirigente ad inizio anno scolastico.
4. Nella Scuola dell'Infanzia, l'entrata in ritardo deve essere regolata dai collaboratori scolastici, che accompagneranno il bambino fino alla sezione e riferiranno al docente eventuali comunicazioni ricevute dal genitore accompagnatore; per nessun motivo è ammesso l'accesso dei genitori nelle sezioni dopo l'orario di entrata.
5. Nella Scuola Primaria ogni ritardo all'entrata superiore ai 20 minuti deve essere giustificato in portineria dal genitore accompagnatore attraverso i moduli preposti, e riportato dal docente di classe sul registro elettronico.
6. Nella Scuola Secondaria di I grado, dopo quattro ritardi, l'alunno non può essere riammesso in classe senza essere accompagnato dal genitore, che è tenuto a giustificare i ritardi con il docente presente alla prima ora in classe o con il docente referente di plesso. I ritardi di numero superiore a cinque avranno comunque incidenza negativa sul voto di comportamento.  
Non verranno conteggiati come ritardi quelli giustificati con certificati medici, ma conteggiati solo nel monte ore delle assenze. Sarà considerato ritardo l'ingresso a scuola dopo 10 minuti dall'orario previsto per l'ingresso.

#### **Art. 17 - Uscita alunni: modalità ordinarie**

1. All'ora di uscita, gli alunni della Scuola dell'Infanzia lasceranno le aule solo dopo essere stati consegnati ai genitori o a persona delegata.
2. Gli alunni della Scuola Primaria lasceranno le aule solo dopo il suono della campanella che segna il termine delle attività, raggiungeranno l'uscita in ordine e con la dovuta compostezza e saranno affidati ai genitori o a persona delegata.
3. Nella Scuola dell'Infanzia o Primaria, in caso di ritardo dei genitori o dei delegati, il docente e il collaboratore scolastico attueranno tutti gli accorgimenti necessari di comunicazione con la famiglia o con i delegati, avvisando contestualmente il Dirigente Scolastico e il Fiduciario. In caso di prolungato e/o ripetuto ritardo la scuola potrà avvisare le forze dell'ordine.
4. Gli alunni della Scuola Secondaria - ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 - potranno uscire autonomamente dalla propria sede al termine delle lezioni previa formale autorizzazione firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale. In tale autorizzazione - nell'ambito di un processo volto alla auto-responsabilizzazione dell'alunno - si farà riferimento all'età degli alunni, al loro grado di autonomia e allo specifico contesto. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
5. Per tutti gli ordini di scuola situazioni particolari andranno definite dal Dirigente Scolastico.

#### **Art. 18 - Giustificazioni delle assenze e dei ritardi**

1. Si precisa che in relazione alle assenze e ai ritardi, l'interesse della scuola è quello di avere la sicurezza che la famiglia ne sia a conoscenza. La giustificazione è quindi sempre dovuta da parte della famiglia alla scuola in caso di non presenza a scuola del figlio. È diritto della famiglia valutare

i motivi per cui un figlio vada o non vada a scuola; è dovere e diritto della scuola segnalare tutte le assenze e i ritardi.

2. L'alunno assente, entrato in ritardo o uscito in anticipo, è tenuto a prendere visione dei compiti assegnati, nonché informarsi di eventuali avvisi dettati o distribuiti. L'essere stato assente in un giorno o in un'ora non autorizza o giustifica la mancata esecuzione dei compiti, né giustifica la mancata presa visione ed eventuale attuazione di quanto contenuto negli avvisi diramati.
3. Le assenze e i ritardi vanno sempre giustificati il giorno del rientro a scuola, utilizzando preferibilmente il registro elettronico.
4. È compito dei docenti di classe e in particolare del coordinatore di classe nella Scuola Secondaria tenere sotto controllo l'andamento delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate, raccogliendo sistematicamente le varie informazioni. È inoltre loro compito verificare la regolarità nel presentare le giustificazioni e le comunicazioni firmate per tutti gli alunni della classe e prima di ogni Consiglio di classe/Interclasse verificare la situazione di ogni singolo alunno, segnalando alla Presidenza i casi preoccupanti o rilevanti, definendo in Consiglio di Classe/Interclasse eventuali azioni mirate al coinvolgimento della famiglia o alla attivazione di altri tipi di interventi.
5. Nella Scuola dell'Infanzia, che non è scuola dell'obbligo, la giustificazione delle assenze non è obbligatoria, ma è particolarmente raccomandata in caso di malattie infettive, comprese pediculosi e congiuntivite, al fine di prevenirne e/o contenerne la diffusione.

#### **Art. 19 - Uscita anticipata degli alunni e ingresso posticipati**

1. Le uscite anticipate possono essere autorizzate solo dal personale quando un genitore o una persona regolarmente delegata preleva direttamente l'alunno.
2. Il permesso per uscita anticipata sarà registrato su appositi modelli che verranno controfirmati dal genitore o dal delegato, con registrazione degli estremi del documento. Il docente di classe in servizio al momento avrà cura di registrare l'uscita sul RE.
3. Nei casi di richiesta di uscita anticipata, il Dirigente Scolastico si riserva accertamenti o il rifiuto dell'autorizzazione in presenza di una situazione non codificata.
4. Le uscite anticipate degli alunni della Scuola Primaria possono essere effettuate entro e non oltre le ore 13,15. Successivamente a tale orario bisognerà attendere l'uscita ufficiale della classe.
5. Le eventuali entrate posticipate o uscite anticipate dovute a visite mediche o a seri motivi andranno documentate con dichiarazione del medico o della struttura sanitaria o con dichiarazione del genitore sotto la propria responsabilità. In tali casi, e comunque dopo formale autorizzazione richiesta e rilasciata dal Dirigente Scolastico, tali assenze non andranno conteggiate nelle quote limite e non influiranno sulla valutazione complessiva delle singole discipline.
6. Il Dirigente Scolastico potrà esaminare specifiche situazioni per cui la famiglia ritenga di richiedere l'autorizzazione per ingressi posticipati o uscite anticipate, in relazione a situazioni documentate (trasporti, situazioni di salute, terapie, gravi problemi familiari etc.). In tali casi, le ore di assenza autorizzate non saranno conteggiate nel computo delle assenze. Il Coordinatore terrà sotto osservazione l'utilizzo delle autorizzazioni concesse, segnalerà al Dirigente Scolastico situazioni che mettano a rischio la valutabilità dell'alunno e provvederà ad informare la famiglia per trovare una soluzione.

#### **Art. 20 - Validità anno scolastico**

1. Il D. Lgs. n. 62 del 13/04/2017, all'art. 5 conferma quanto previsto dalla legislazione previgente in merito alla validità dell'anno scolastico. Si riporta per intero il suddetto l'articolo: «1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe.

2. 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.»
3. Situazioni particolari andranno segnalate e definite formalmente al loro verificarsi con il Dirigente Scolastico al fine di attuare i necessari provvedimenti e permettere al Consiglio di Interclasse o di Classe di valutare se ci si trovi in situazioni tali da ammettere le deroghe previste dalla norma citata, secondo i criteri definiti annualmente dal Collegio dei Docenti.
4. Nella scuola dell'Infanzia, non obbligatoria, l'assenza di 30 giorni continuativi o di 60 giorni nell'arco dell'anno, anche non continuativi, determina la decadenza dell'iscrizione dell'alunno non frequentante a favore di altri alunni in lista di attesa. In caso di mancata presentazione del bambino all'inizio della scuola o di assenza pari o superiore a 30 giorni, la segreteria contatterà la famiglia che dovrà giustificare l'assenza. In caso di mancata giustificazione o impossibilità di contattare la famiglia stessa ai recapiti indicati, il nominativo verrà depennato, la famiglia verrà informata con lettera raccomandata e il bambino sostituito da un altro in lista d'attesa.

#### Art. 21 - Casi di infortunio o di malessere degli alunni e somministrazione farmaci

1. Quando un alunno segnala di non sentirsi bene, il docente della classe compirà una prima osservazione; quindi, se lo riterrà necessario, farà pervenire al collaboratore scolastico la segnalazione perché provveda ufficialmente ad avvisare la famiglia.
2. In caso di infortunio, in situazioni di emergenza o di malessere grave, si procederà a chiamare l'ambulanza, provvedendo, contestualmente, ad avvisare la famiglia e il Dirigente Scolastico dell'accaduto.
3. Come previsto dalle linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, questa deve essere formalmente richiesta al Dirigente Scolastico, attraverso apposito modello, dai genitori degli alunni o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere. Si faccia riferimento al Protocollo Sanitario connesso. In ogni caso i minori non possono assumere farmaci in modo autonomo.
4. Nel caso di alunni che si presentano a scuola reduci da infortuni di varia natura (incidenti domestici, sportivi, in ambito scolastico, ecc.), ***è fatto assoluto divieto ai Docenti e ad altro personale scolastico di accoglierli in classe con prognosi medica, a meno che il medico o la struttura medico-sanitaria competente abbiano espressamente autorizzato la frequenza dell'allievo/a; studentessa/studente.*** Pertanto l'alunno/a non può frequentare la scuola nel periodo coperto dalla prognosi, a meno che il genitore non presenti apposita richiesta regolarmente assunta al protocollo della scuola, corredata da certificazione medica, nella quale si attesti che il medesimo/a, nonostante l'infortunio subito o l'eventuale impedimento (in caso di ingessature, fasciature, punti di sutura, ecc.) è idoneo/a alla frequenza scolastica.

Si richiama l'attenzione dei Docenti sull'applicazione della norma, e sul dovere di vigilanza affinché il rientro a scuola degli alunni con prognosi non sia consentito senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico cui va immediatamente indirizzata la famiglia con la documentazione medica contenente la prognosi.

In particolare, a tutela della sicurezza dei minori, occorre segnalare la richiesta di accesso, da parte delle famiglie, di alunni deambulanti con stampelle, o sedia a rotelle, in quanto tale situazione deve

essere valutata e risolta caso per caso affinché non costituisca un rischio per l'incolumità dell'alunno/a stesso/a in un ambiente ad alto affollamento come quello scolastico.

La responsabilità e le conseguenze dell'eventuale omessa segnalazione e dell'ammissione alla frequenza di alunni infortunati senza autorizzazione si intendono a carico dei Docenti che non abbiano ottemperato alle presenti disposizioni.

In caso di alunno con limitazioni nella deambulazione per ingessatura, verrà previsto un ingresso posticipato e un'uscita anticipata dall'aula, per evitare la ressa che potrebbe favorire urti con compromissione della guarigione.

Nella classe sarà riservato al/la ragazzo/a, o al/alla bambino/a un banco appartato (e per lui/lei adattato) in modo che sia ridotta la possibilità di urti da parte dei compagni; ai compagni stessi sarà raccomandata ogni cautela nell'avvicinamento all'alunno ingessato onde evitare contatti pericolosi; saranno date le opportune istruzioni al personale ausiliario in modo da agevolare i suoi movimenti all'interno dell'aula e della scuola (es. aiuto all'alunno nella salita delle scale; accompagnamento in ascensore, ecc.).

#### **Art. 22 - Intervallo**

1. Nella scuola Primaria e secondaria di primo grado è previsto un intervallo di 15 minuti, a metà mattinata preferibilmente dopo la seconda ora motivi organizzativi. La ricreazione si svolgerà nelle aule.
2. Durante l'intervallo gli alunni, mantenendo comunque un comportamento corretto e responsabile nei confronti della scuola e delle persone, possono consumare la merenda, muoversi negli spazi stabiliti, recarsi rapidamente in bagno, attenendosi rigorosamente alle indicazioni stabilite dai docenti referenti e responsabili della sede. La vigilanza degli ambienti esterni alle aule (atri, corridoi e bagni) è affidata ai collaboratori scolastici assegnati ai piani.
3. È assolutamente vietato in ogni sede correre nei corridoi, entrare in aule di altre classi, scendere o salire le scale (salvo specifiche indicazioni), uscire dagli spazi definiti, trattenersi in bagno più dello stretto necessario. In generale non si dovranno tenere comportamenti che possano offendere o rendere difficile ad altri compagni il sereno svolgimento della breve pausa o che non siano rispettosi del lavoro del personale operante nella scuola.
4. L'organizzazione didattica della Scuola dell'Infanzia è tale da garantire la massima flessibilità nel rispetto dei tempi e delle esigenze dei bambini delle diverse fasce di età; l'alternanza di tempi dedicati alle routines, ad attività libere, ad attività strutturate, alla merenda e all'uso dei bagni in maniera collettiva si associa allo svolgimento delle stesse attività in maniera rispondente ai bisogni del singolo bambino. L'intervallo tra una attività e la successiva, quindi, avrà durata, collocazione oraria, modalità

#### **Art. 23 - Comportamento in aula e negli spostamenti, uscite dall'aula degli alunni durante le attività**

1. Al termine delle singole ore e dell'orario giornaliero i banchi, le sedie devono essere sistemati nella situazione definita come ordinaria per quel locale, a cura degli alunni e delle alunne e dei docenti presenti.
2. Gli alunni all'interno della classe o del laboratorio dovranno rispettare i posti assegnati secondo la regolamentazione interna definita. Nel registro di classe o affissa nell'aula sarà riportata la disposizione stabilita. La definizione dei posti è stabilita dal docente Coordinatore della classe sulla base delle indicazioni del Consiglio di Classe. Per specifiche attività, il singolo docente può disporre diverse sistemazioni di banchi e di posti con validità solo per la sua attività e per le sue ore. Al termine delle singole ore e dell'orario giornaliero, i banchi, le sedie e altri arredi devono essere sistemati nella situazione definita come ordinaria per quel locale, a cura degli alunni e delle alunne e dei docenti presenti.

3. Non è consentito agli alunni aprire o chiudere le finestre senza il permesso dell'insegnante, né affacciarsi né gettare fuori carta o oggetti.
4. Ogni uscita dall'aula (o allontanamento dal gruppo) va autorizzata dall'insegnante. L'alunno che ha ottenuto il permesso di uscire dall'aula per un giustificato motivo, deve farvi ritorno nel più breve tempo possibile; gli alunni non sono autorizzati a trattenersi più del necessario nei locali dei servizi igienici e nei corridoi. È assolutamente vietato agli alunni, salvo specifica autorizzazione, passare da soli da un piano all'altro in ognuna delle sedi, entrare in classi diverse dalla propria, sia durante l'intervallo che durante lo svolgimento delle attività ordinarie. Gli alunni devono recarsi al bagno di riferimento relativo all'aula o al laboratorio dove stanno svolgendo l'attività (salvo specifiche situazioni definite sede per sede e dovute a contingenti questioni logistiche).

#### **Art. 24 - Cambio dell'ora e spostamenti degli alunni**

1. Lo spostamento di tutti gli alunni di una classe o di gruppi di alunni o di singoli - per recarsi in laboratorio, in aula attrezzata, in cortile o in altri luoghi - deve avvenire sotto la guida del docente.
2. In caso di attività per gruppi in diversi locali o luoghi, i docenti indicheranno sul registro di classe il nome degli alunni che escono e del docente che li accompagna.
3. I docenti, al termine dell'ora, se non impegnati in altra classe, aspetteranno in classe il docente dell'ora successiva. Al cambio dell'ora gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto, rimanendo in classe e attendendo il docente dell'ora successiva.
4. I docenti devono evitare di lasciare incustodita la classe a loro affidata: in caso di necessità devono farlo solo dopo aver affidato la classe ad un collaboratore scolastico, compatibilmente con lo svolgimento della azione di vigilanza generale di questi.

#### **Art. 25 - Utilizzo e mantenimento degli ambienti scolastici: aule, laboratori e servizi igienici**

1. Gli alunni devono rispettare la scuola: usare correttamente arredi e materiali, conservare in buono stato le infrastrutture (muri, porte, finestre, pavimenti, ecc.), utilizzare in modo appropriato gli arredi e le suppellettili. I bagni vanno utilizzati con cura al fine di garantirne e mantenerne la pulizia e il buono stato. I danni causati agli arredi e al materiale, nonché a tutti gli spazi interni alla recinzione scolastica, dovranno essere risarciti dai diretti responsabili (individualmente o collettivamente): tali fatti, inoltre, possono indurre provvedimenti disciplinari.
2. Gli alunni possono sempre accedere ai bagni, dietro autorizzazione dell'insegnante. La vigilanza degli ambienti esterni alle aule è affidata ai collaboratori scolastici assegnati ai piani.
3. Qualora i collaboratori scolastici stiano provvedendo alla pulizia dei bagni, gli alunni saranno indirizzati ad altro servizio igienico disponibile. In ogni caso non potrà essere loro negata la possibilità di recarsi al bagno.
4. La richiesta di uscita per recarsi ai servizi igienici deve essere limitata a reali necessità, in modo da evitare frequenti interruzioni che disturbino lo svolgimento dell'attività didattica.
5. Gli allievi sono tenuti a segnalare al docente e/o al collaboratore scolastico eventuali situazioni anomale riscontrate nei bagni. Possono richiedere ai collaboratori carta igienica, sapone o altre attrezzature igieniche.

#### **Art. 26 - Attività di refezione e di interscuola**

1. La frequenza alla mensa è obbligatoria per gli alunni che sono iscritti ad un modello orario che ne prevede la frequenza o che ne facciano richiesta essendo iscritti a modelli organizzativi in cui il servizio mensa è parzialmente previsto come servizio a domanda individuale. Le quote di contribuzione, le condizioni di esonero o riduzione sono fissate dalle norme definite annualmente dal Comune di Napoli. Nel caso della mensa gestita direttamente dal Comune, i pagamenti devono essere effettuati secondo le indicazioni che la III Municipalità definisce e comunica direttamente agli utenti.

2. I menù adottati sono quelli definiti dai competenti dietisti del Comune di Napoli. Diete differenziate (per motivi sanitari o culturali etc.) devono essere autorizzate e definite solo dallo specifico ufficio refezione della III Municipalità.
3. In ciascuna sede, gli alunni che partecipano alla mensa, procederanno al lavaggio delle mani sotto la sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici assegnati ai piani.
4. Durante la refezione non si possono consumare cibi o bevande propri.
5. Terminato il pasto, gli alunni svolgeranno attività ricreative sotto la vigilanza dei docenti incaricati: in particolare saranno i docenti a definire l'uso alternato delle strutture interne ed esterne alle diverse sedi (da utilizzare secondo le norme specifiche dei regolamenti di sede).
6. Durante il tempo mensa potranno utilizzare i servizi igienici sotto la sorveglianza del personale scolastico.

#### **Art. 27 - Attività formative con partecipazione economica dei genitori**

Le attività formative approvate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto che prevedono la partecipazione economica dei genitori, si attiveranno per le classi interessate.

#### **Art. 28 - Attività realizzate fuori dell'orario scolastico a carattere facoltativo**

1. La scuola può realizzare attività di diversa tipologia a carattere integrativo e comunque facoltative anche ad ampliamento dell'offerta formativa, a titolo gratuito o con parziale o totale contribuzione a carico delle famiglie. L'iscrizione ad una attività è facoltativa e deve essere sottoscritta da un genitore. Una volta sottoscritta l'iscrizione, la frequenza è obbligatoria e deve essere garantita per tutto il periodo di svolgimento dell'attività stessa. Qualora un alunno intendesse ritirarsi da una attività facoltativa e a cui è stato iscritto, il genitore dovrà presentare comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. Interruzioni di frequenza non accolte potranno essere considerate assenze non giustificate. Non verranno rimborsate le eventuali contribuzioni versate.
2. Nel caso in cui un alunno iscritto ad una attività realizzata fuori dell'orario tenga un comportamento non corretto durante l'attività e/o faccia registrare numerose assenze e/o non dimostri una proficua frequenza, lo stesso potrà essere escluso dall'attività, senza rimborso della quota eventualmente versata.
3. Dietro richiesta del genitore, il Dirigente Scolastico può autorizzare un alunno iscritto ad una attività integrativa a consumare a scuola un pasto portato da casa, in spazi appositamente destinati, senza alcuna responsabilità da parte della scuola. In caso di comportamento scorretto, l'alunno potrà essere escluso dalla possibilità di permanere nella scuola in attesa dello svolgimento dell'attività facoltativa.
4. Gli alunni che rientrano a scuola per lo svolgimento di attività a carattere facoltativo non devono entrare nella sede prima dell'orario di inizio di queste.
5. La partecipazione alle eventuali attività pomeridiane facoltative a cui si è aderito con formale iscrizione rientra nei doveri scolastici; pertanto le assenze vanno giustificate secondo le modalità consuete.

#### **Art. 29 - Attività scolastiche fuori della sede e viaggi di istruzione**

1. Le attività didattiche possono svolgersi anche fuori dell'ambito scolastico, attraverso esperienze dirette sul campo. La scuola si attiverà per realizzare molteplici esperienze ed uscite didattiche, organizzate autonomamente o avvalendosi delle offerte degli Enti Locali, del Ministero e di altre agenzie formative.
2. Le attività in svolgimento fuori della sede scolastica sono solo di tipo didattico e/o formativo.
3. Per le classi della Scuola Secondaria Il consiglio di istituto con apposita delibera può prevedere anche la possibilità di un viaggio di istruzione di più giorni fuori regione.

4. Le attività devono essere definite ed organizzate in modo tale da consentire l'effettiva partecipazione di tutti i componenti la classe o il gruppo di attività/laboratorio, contenendo al massimo le spese e la contribuzione a carico delle famiglie, garantendo condizioni di sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.
5. L'attività verrà effettuata da una classe o da un gruppo di attività/laboratorio qualora vi aderiscano effettivamente i due terzi dei componenti quella classe o quel gruppo, salvo deroghe eccezionali che il Dirigente Scolastico potrà definire caso per caso in presenza di situazioni particolari.
6. La responsabilità di accompagnatori degli alunni nelle attività extrascolastiche potrà essere affidata solo a personale in servizio nella scuola. Il numero degli accompagnatori, minimo e massimo, verrà definito volta per volta dal Dirigente Scolastico in relazione al numero degli alunni che escono, alla meta, alle modalità di spostamento, alla presenza di alunni con particolari esigenze e alle questioni organizzative generali.
7. La partecipazione alle attività extra-scolastiche (che prevedono cioè attività fuori della sede scolastica ordinariamente frequentata) da svolgersi in orario scolastico rientra nelle attività obbligatorie ed è condizionata all'autorizzazione scritta dei genitori.
8. Le autorizzazioni alle uscite sono consegnate e raccolte dal docente che si occupa della iniziativa, di norma almeno 5 giorni prima dell'uscita stessa. Saranno consegnate in Presidenza insieme al foglio di assunzione di incarico di accompagnamento, firmato dai docenti partecipanti e controfirmato da un docente referente. A tali scadenze, importanti dal punto di vista organizzativo ed assicurativo, deve essere garantita attenzione e collaborazione da parte delle famiglie ed impegno dei docenti a rispettare tempi e formalità di invio, raccolta adesioni, eventuali quote e quanto altro indicato.
9. Per la Scuola dell'Infanzia, le uscite didattiche, sia dentro che fuori dal quartiere, prevedono la partecipazione di più docenti del team, al fine di assicurare adeguata sorveglianza. In tali occasioni, l'uscita potrà essere anticipata alle ore 1 su autorizzazione del dirigente scolastico-.
10. Qualora l'attività prevista venga annullata per qualsiasi motivo ne verrà data tempestiva comunicazione scritta alle famiglie.
11. Gli alunni che non partecipano effettivamente alle attività extra-scolastiche devono ugualmente andare a scuola ed essere inseriti in altre classi: qualora non risultino presenti a scuola, dovranno comunque giustificare l'assenza nelle forme indicate.
12. In alcune circostanze, dopo aver verificato la fattibilità organizzativa, si potrà stabilire un luogo di partenza e di ritorno diversi dalla sede scolastica frequentata (es. stazione ferroviaria).
13. In generale, nel caso di attività extrascolastiche con contributi versati in precedenza dalle famiglie, in caso di mancata partecipazione dell'alunno, non potranno essere restituite le quote riservate per il pagamento del noleggio dei mezzi di trasporto, l'acquisto di biglietti collettivi di viaggi, spettacoli, iniziative, visite, prenotazioni collettive. Entro novembre ogni classe stabilirà, nel corso del Consiglio di classe/interclasse/intersezione, le uscite didattiche previste per l'anno scolastico da comunicare al referente gite ed essere inserite nel PTOF.

#### **Art. 30 - Festeggiamenti in orario scolastico**

1. Nelle classi/sezioni possono svolgersi in orario scolastico brevi feste in concomitanza di particolari eventi riguardanti il gruppo-classe. I genitori dovranno presentare richiesta al coordinatore di classe/team docenti, per le opportune modalità organizzative e previa autorizzazione del dirigente scolastico. Lo svolgimento di tali momenti ricreativi non deve comportare discriminazioni all'interno della classe.
2. Sarà consentito il consumo di cibi e bevande in confezioni sigillate monoporzione, con descrizione degli ingredienti e data di scadenza, e alimenti acquistati presso fornitori autorizzati.

#### **Art. 31 - Accesso alle sedi della scuola di personale esterno**

1. Alle classi, ai laboratori ed in genere ai locali o nei luoghi dove gli alunni svolgono le loro attività possono accedere solo i docenti ed il personale scolastico, nonché il personale a diverso titolo

(assistenti comunali, operatori ASL, personale con contratto per attività specifica etc.) operante nella scuola.

2. Persone esterne alla scuola per accedere alle classi e/o ai laboratori, in generale alle sedi della scuola, compresi operai ed addetti a lavori di manutenzione del Comune e/o di ditte private, esperti per incontri didattici o informativi, etc. devono essere preventivamente autorizzate dalla Presidenza o, se del caso, dal responsabile della segreteria o responsabile di sede presente, e comunque ne deve essere accertata l'identità, attraverso l'esibizione e la registrazione di un documento all'ingresso a cura del collaboratore scolastico presente in portineria o assistente amministrativo che lo accoglie.
3. L'ingresso a qualunque sede della scuola può avvenire solo a persone accreditate come indicato sopra, tranne che per le persone (pubblico) che si devono recare alla segreteria, quando sia possibile che avvenga il ricevimento, o ai genitori nelle sole giornate di ricevimento o per appuntamento: comunque all'ingresso ogni persona deve esporre al collaboratore scolastico il motivo dell'ingresso a scuola.
4. Le persone, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal personale all'ingresso, accederanno agli uffici, alla segreteria o ai colloqui con i docenti senza assolutamente circolare per i corridoi o recarsi in altri locali se non quelli indicati.

## **TITOLO V ASSENZE DEL PERSONALE SCOLASTICO**

### **Art. 32 - Assenze dei docenti**

1. In caso assenze o ritardi dovuti a malattia, i docenti di ogni ordine scolastico sono tenuti ad avvisare tempestivamente i referenti di sede, l'ufficio di segreteria e la piattaforma Argo, entro le ore 7,50 qualunque sia l'orario di inizio del servizio. Le assenze a causa di malattia fatte da luogo diverso da quello della residenza abituale devono essere seguite da comunicazione telefonica o email con l'esatto indirizzo del mittente e della ASL competente per gli eventuali accertamenti medico-fiscali. È cura dell'Ufficio di Segreteria avvisare le diverse sedi di servizio.
2. La fruizione delle ferie durante l'attività didattica, nonché dei permessi, è disciplinata dalla normativa vigente ed è autorizzata esclusivamente dal Dirigente Scolastico.
3. I docenti possono chiedere al Dirigente Scolastico occasionali variazioni di orario (cambio di turno) . Le suddette variazioni, richieste per iscritto, con indicazione dei giorni e delle ore, controfirmate da tutti i docenti interessati, sono autorizzate esclusivamente dal Dirigente Scolastico.
4. Il Dirigente Scolastico e i docenti referenti di plesso garantiscono adeguata sostituzione del docente assente o impegnato per servizio. Si cercherà di garantire che la sostituzione sia svolta da un docente della classe o altro docente e di evitare a casi limite, la suddivisione degli alunni tra varie altre classi.
5. La Presidenza non è tenuta ad avvisare gli alunni e le famiglie degli eventuali cambiamenti o riorganizzazioni orarie dovute ad assenze dei docenti, anche preannunciate, dal momento che si garantisce il regolare svolgimento del servizio scolastico.
6. Nel caso in cui la Presidenza accerti in anticipo assenze di docenti e sia nell'impossibilità di garantire regolari attività didattiche con docenti della classe o altro docente, le classi potranno entrare in orario posticipato e/o uscire anticipatamente. Queste variazioni orarie, che devono avere carattere di soluzione non ordinaria, potranno essere adottate solo se vi siano tempo e modo di avvisare formalmente le famiglie.

### **Art. 33 - Assenze dei collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici hanno il compito, tra gli altri, della sorveglianza degli spazi scolastici cui sono preposti. In caso di assenza del collaboratore, il referente di plesso contatterà la DSGA per la sostituzione dello stesso.

#### **Art. 34 - Assemblee sindacali**

1. In caso di assemblea sindacale dei lavoratori della scuola, è possibile stabilire anticipatamente la riorganizzazione del servizio in base alle adesioni che i lavoratori devono comunicare, in modo non revocabile e nei tempi indicati, al Dirigente Scolastico.
2. Verranno emesse precise comunicazioni che indicheranno, classe per classe, l'eventuale variazione nell'orario di entrata o di uscita, con avviso sul sito web della scuola. Se una classe non riceve comunicazione in merito ad una assemblea sindacale, vuol dire che non è coinvolta nella riorganizzazione determinata dalle adesioni dei docenti all'assemblea sindacale e svolgerà regolarmente tutto il previsto orario scolastico.
3. L'assenza di un alunno in un giorno di assemblea sindacale deve essere regolarmente giustificata.

#### **Art. 35 - Scioperi**

1. In caso di sciopero regolarmente indetto che riguardi i lavoratori della scuola, gli attuali accordi vigenti tra le parti non prevedono per i lavoratori, come invece stabilito per la partecipazione alle assemblee sindacali, l'obbligo di dichiarare in anticipo la propria adesione o non adesione, che, una volta espressa è comunque irrevocabile. Per questo è difficile per il Dirigente Scolastico definire sempre anticipatamente la riorganizzazione del servizio in base alle adesioni e poter comunicare dati certi alle famiglie.
2. In previsione dello sciopero previsto, il Dirigente Scolastico emetterà una comunicazione, con avviso sul Sito Web. Nella comunicazione si preciserà che la scuola potrebbe non essere in grado di assicurare il regolare svolgimento delle attività previste e/o la sorveglianza invitando gli alunni a venire comunque a scuola.
3. Anche in caso di adesione totale allo sciopero, la scuola garantirà, entro i limiti definiti dalla normativa sui servizi minimi in caso di agitazioni sindacali, in ogni caso la vigilanza, per il previsto orario scolastico, nei confronti di alunni.
4. Se la scuola garantisce lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni assenti dovranno comunque giustificare l'assenza.

### **TITOLO VI COMPORTAMENTI**

#### **Art. 36 - Ruolo educativo degli adulti**

1. Gli adulti che operano nella scuola devono svolgere il proprio ruolo con la finalità di realizzare una efficiente comunità educativa, ricorrendo ad azioni di persuasione, accompagnamento, spiegazione, nel rispetto delle individualità, evitando il ricorso ad astratti richiami alla autorità e cercando sempre di essere esempi positivi per gli alunni, sia nei rapporti tra le persone, sia nello svolgimento dei propri impegni.
2. I genitori sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

#### **Art. 37 - Scuola Secondaria: Patto Educativo di Corresponsabilità (D.PAG.R. n. 235 21/11/07)**

1. All'atto dell'iscrizione alla Scuola Secondaria, i genitori sono tenuti a sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità con la scuola, per cui è indispensabile che trasmettano ai loro figli, anche con la coerenza dei loro comportamenti, l'importanza del "valore" scuola per il loro futuro e la loro formazione culturale. All'inizio di ogni anno scolastico la scuola pone in essere iniziative di accoglienza nell'ambito delle quali si provvede alla presentazione e alla condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità. Pertanto i genitori si impegnano a:
  - attuare comportamenti coerenti con i principi del presente regolamento;
  - favorire il dialogo e la collaborazione con la scuola e gli insegnanti;

- informarsi anche attraverso la consultazione del sito web della scuola e del registro elettronico;
  - prendere visione e rispettare il regolamento della Scuola;
  - rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali; - giustificare sempre le assenze;
  - controllare quotidianamente il diario e il libretto delle comunicazioni scuola /famiglia;
  - controllare che l'alunna/o rispetti le regole della scuola, che partecipi responsabilmente alla vita scolastica e che svolga i compiti assegnati;
  - partecipare agli incontri Scuola-Famiglia, in particolare a quelli d'inizio d'anno in cui vengono illustrati il PTOF, il Regolamento della scuola, le attività e gli interventi programmati per la classe;
  - risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall'uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da scorretto comportamento.
2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di Istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

#### **Art. 38 - Relazione con gli adulti operanti nella scuola**

I rapporti degli alunni con gli adulti che lavorano nella scuola devono essere rispettosi della quotidiana opera affrontata da tutti per realizzare un'efficiente comunità educativa.

#### **Art. 39 - Relazione tra alunni**

I rapporti tra gli alunni devono essere improntati al rispetto reciproco, all'ascolto, all'educazione. e alla tolleranza. In caso di contrasti, gli alunni sono tenuti a ricorrere agli insegnanti o al personale scolastico.

#### **Art. 40 - Materiale scolastico**

Ogni alunno deve regolarmente portare tutto il materiale di lavoro richiesto ed in suo possesso: per evitare trasporti di carichi eccessivi di libri, gli alunni, dietro la guida dei docenti, organizzeranno possibili turnazioni nel portare i vari testi a scuola.

#### **Art. 41 - Abbigliamento e cura della persona**

1. Ogni alunno è tenuto ad osservare le norme igieniche fondamentali, riguardanti la pulizia della persona, dei capelli, degli indumenti.
2. Gli alunni dovranno venire a scuola in abbigliamento idoneo all'ambiente scolastico, comodo, sicuro in relazione alle attività previste, secondo le indicazioni dei docenti, in particolare per le lezioni di educazione fisica o secondo eventuale espressa delibera del consiglio di istituto.
3. Alla scuola dell'Infanzia i genitori possono essere chiamati per provvedere personalmente al cambio del proprio figlio previa autorizzazione del dirigente scolastico o suo delegato.

#### **Art. 42 - Oggetti estranei all'attività didattica**

1. Non è consentito portare e/o utilizzare a scuola oggetti estranei all'attività didattica e che possano fornire motivo di distrazione e/o di pericolo. Tali oggetti, se utilizzati e causa di distrazione, disturbo

delle attività e/o di pericolo per sé o per gli altri, saranno confiscati e restituiti alle famiglie solo dietro esplicita richiesta.

2. Per la Scuola dell'Infanzia: non è consentito portare a scuola oggetti di piccole dimensioni, tali da poter essere pericolosi in caso di ingestione. La possibilità di portare a scuola giochi personali va concordata con gli insegnanti.

#### **Art. 43 - Materiale dimenticato**

1. Non è consentito agli alunni, se non in casi eccezionali ed autorizzati dal dirigente scolastico e dal docente fiduciario, farsi portare da casa materiale dimenticato.

#### **Art. 44 - Cura del materiale scolastico**

L'alunno è direttamente responsabile dell'uso e della custodia dei propri libri e del proprio materiale scolastico: su ogni libro, quaderno, materiale scolastico è bene sia indicato con etichetta non cancellabile nome, cognome e classe dell'alunno/a. Nella Scuola dell'Infanzia, nome e cognome, oppure una sigla riconoscibile, possono essere applicati a tutto il vestiario, a zainetto, bicchiere, tovaglietta del bambino.

#### **Art. 45 - Cura del materiale preso in prestito**

Particolare cura è richiesta all'alunno e alla famiglia per la conservazione del materiale didattico consegnato gratuitamente dalla scuola o preso in prestito per un ampliamento o completamento del lavoro scolastico.

#### **Art. 46 - Oggetti incustoditi**

La scuola non è responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito, né dell'uso improprio di materiali e strumenti, né della dotazione di oggetti fragili o che possano recare danni ad altri.

#### **Art. 47 - Consumo di gomme e altri dolciumi**

L'uso delle gomme da masticare deve essere evitato; è comunque assolutamente vietato attaccare gomme sotto i banchi, sui muri e su ogni altro arredo scolastico. Alla Scuola dell'Infanzia è vietato lasciare gomme, caramelle, lecca lecca nelle tasche e nelle mani dei bambini al momento dell'ingresso in sezione.

#### **Art. 48 - Uso del telefono cellulare a scuola**

1. In considerazione dei rischi connessi ad un uso scorretto del telefono cellulare e della normativa vigente al riguardo l'uso del telefono cellulare a scuola è vietato.
2. I telefoni cellulari possono essere portati, ma devono essere spenti ed eventualmente consegnati al docente della prima ora, e riconsegnati al termine delle lezioni.
3. La scuola non risponde in caso di smarrimento, furto o rottura dei telefoni cellulari, come di ogni altro oggetto portato a scuola.
4. In caso si riscontri un uso improprio del telefono cellulare, questo sarà sequestrato dal docente e sarà riconsegnato solo ai genitori dietro esplicita richiesta.
5. Nella scuola secondaria, nel caso in cui il cellulare venga utilizzato per disturbare il regolare svolgimento delle attività didattiche potranno essere assegnati provvedimenti disciplinari.

6. Nel caso in cui il cellulare venga usato per compiere atti che violino la privacy delle persone o per esercitare pressioni o insulti potranno essere avvisate le autorità competenti.
7. È vietato l'utilizzo del cellulare anche a tutti coloro che operano nella scuola (docenti, personale amministrativo ed ausiliario, operatori assegnati alla scuola), salvo che per questioni urgenti di carattere professionale o didattico e comunicate al dirigente scolastico. Dovrà essere limitato a situazioni di vera emergenza, anche, ricevere sul telefono di scuola telefonate di carattere personale in orario di servizio. I docenti referenti di sede avranno cura di tenere sempre attivo il cellulare per motivi di servizio (collegamenti con le sedi, la segreteria, il DSGA, il Dirigente Scolastico, ricevere urgenti comunicazioni ecc.).

#### **Art. 49 - Comportamento durante le uscite didattiche**

1. Durante le attività didattiche scolastiche fuori della sede gli alunni dovranno assumere un comportamento corretto ed educato, rispettando i luoghi visitati, le persone e le strutture accoglienti; i danni eventualmente arrecati per comportamenti o utilizzazioni non consone saranno di competenza delle famiglie. Gli alunni dovranno, inoltre, seguire sempre le disposizioni stabilite e le indicazioni date dai docenti e dagli accompagnatori responsabili.
2. Durante ogni uscita extrascolastica, trattandosi di una attività didattica a tutti gli effetti, gli alunni dovranno essere forniti del materiale essenziale indicato dai docenti, come quaderno per appunti, penne, matite.
3. Nel caso specifico di viaggi che prevedano uno o più pernottamenti, gli alunni dovranno garantire durante le ore notturne la quiete ed il riposo dei compagni, degli accompagnatori e degli ospiti della struttura.
4. Anche il non rispetto delle indicazioni di comportamento in attività in svolgimento fuori della sede scolastica può comportare l'attribuzione di sanzioni disciplinari.
5. La regolamentazione dell'uso dei cellulari è analoga all'attività ordinaria durante le lezioni a scuola.
6. I consigli di classe, convocati in consiglio straordinario hanno facoltà di escludere da un'uscita didattica gli alunni che abbiano avuto una sanzione disciplinare e considerato il regolamento di disciplina.

#### **Art. 50 - Diario**

1. Ogni alunno deve avere un diario da destinare all'uso scolastico dove registrare i compiti da svolgere e le attività giornaliere e settimanali.
2. Ogni alunno deve portare annotato sul diario personale il recapito e i numeri telefonici di casa e del posto di lavoro dei genitori o delle persone da avvisare in caso urgente (anche cellulari).
3. Ogni alunno deve quotidianamente portare il diario e tenerlo in ordine con la chiara indicazione dei giorni della settimana, riportarvi tutti i compiti e le indicazioni espresse dai docenti, non strappare, cancellare o rendere illeggibili pagine o parti di esse anche di giorni passati o futuri, riportarvi le varie versioni dell'orario nella sua specifica articolazione, rendere possibile l'annotazione di varie comunicazioni da far firmare al genitore.
4. Il diario cartaceo è da considerarsi elemento didattico essenziale e va usato con costanza e puntualità. Il registro elettronico resta un importante riferimento tra scuola e famiglia in tutte le sue funzionalità.

#### **Art. 51 - Uso di materiali, attrezzature della scuola da parte degli alunni**

1. Gli alunni devono rispettare la scuola: usare correttamente arredi e materiali, curare il mantenimento delle condizioni igieniche dei bagni e la conservazione delle infrastrutture (muri, porte, finestre, pavimenti, ecc.); utilizzare in modo appropriato gli arredi e le suppellettili. I danni causati, agli arredi e al materiale, nonché a tutti gli spazi interni alla recinzione scolastica, dovranno essere risarciti dai diretti responsabili (individualmente o collettivamente): tali fatti, inoltre, possono indurre provvedimenti disciplinari.
2. L'uso dei personal computer, delle stampanti, dei sussidi multimediali, delle macchine fotografiche o video, etc. deve essere svolto solo dietro indicazione del docente responsabile, seguendone le

direttive e non svolgendo manovre o usi decisi autonomamente: ogni abuso sia nel consumo di materiali (stampe, ecc.) o di utilizzazione (giochi, connessione con siti non coerenti con il lavoro in svolgimento ecc.) potrà comportare sia la richiesta alla famiglia di risarcimento dei costi sostenuti per il materiale sprecato o per i guasti causati, sia l'assegnazione di sanzioni disciplinari e possibili conseguenze sulla valutazione del comportamento.

#### **Art. 52 - Attività scolastiche e compiti**

1. Ogni alunno è tenuto a svolgere tutte le attività definite nel suo curriculum.
2. Lo svolgimento dei compiti assegnati è un dovere degli alunni. La eventuale comunicazione da parte dei genitori relativa al loro mancato svolgimento deve essere limitata a rari casi e ha solo valore informativo ma non valore sostitutivo.
3. In caso di assenza, gli alunni sono tenuti ad informarsi sui compiti assegnati e a recuperare le attività svolte.
4. In caso di assenze prolungate conosciute in anticipo è utile la comunicazione scritta da inviare al coordinatore della classe a cura della famiglia, che comunque non esime dalla presentazione della giustificazione. La famiglia è tenuta a informarsi sui compiti, sulle attività svolte e sugli avvisi comunicati.

#### **Art. 53 - Divieto di fumo a scuola nei locali interni e negli spazi di pertinenza esterni**

1. In base a quanto stabilito dal decreto legge n° 104 del 12/09/2013 ad integrazione della legge 16 gennaio 2003 n. 3, è stabilito il divieto di fumo per tutti, compresi docenti e personale ATA, nei locali chiusi e all'aperto nei cortili interni, negli spazi coperti da pensiline ed in tutte le aree esterne di pertinenza delle sedi dell'Istituto.
2. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
3. Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle aree esterne saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 54 - Assicurazioni**

1. Tutti gli alunni sono tenuti a versare il contributo assicurativo.
2. In caso di infortunio o di incidente ad un alunno, il docente, entro il più breve tempo possibile invierà una dettagliata relazione dell'accaduto in segreteria che deve provvedere alla trasmissione della denuncia e alla registrazione sul registro degli infortuni non oltre tre giorni dall'accaduto. La famiglia dell'alunno farà pervenire al più presto tutta la documentazione medica alla segreteria che provvederà al suo tempestivo inoltro.
3. In caso di infortunio o di incidente di un docente o operatore scolastico, la relazione sarà prodotta dall'interessato.

### **TITOLO VII**

#### **USO DEI LABORATORI, AULE ATTREZZATE, BIBLIOTECA, PALESTRA, SPAZI ESTERNI**

#### **Art. 55**

1. L'accesso degli alunni ai laboratori, aule attrezzate, biblioteca o spazi esterni deve avvenire sempre con la presenza di un docente o personale esperto. Il prelievo delle eventuali chiavi è a cura del docente o di un collaboratore scolastico da lui incaricato.

2. Le chiavi devono essere conservate in ciascuna sede in un luogo protetta, accessibile ai docenti senza particolari autorizzazioni, insieme ad un registro dove chiunque prelevi una chiave indicherà sia il prelievo che la avvenuta ricollocazione a posto dopo l'uso, con i relativi orari.
3. L'orario di fruizione, il regolamento di uso e il registro degli utilizzatori di ogni laboratorio, biblioteca o aula attrezzata devono essere esposti in luogo ben visibile.
4. Per quanto riguarda le biblioteche, i docenti responsabili per ciascuna sede insieme al personale incaricato gestiscono la catalogazione e la diffusione delle risorse, formulando proposte di regolamenti
5. E' vietata la circolazione di autovetture e motocicli durante l'orario di ingresso/uscita degli alunni.
6. L'utilizzo delle fotocopiatrici, in ciascuna sede, è affidato a personale docente, ausiliario e amministrativo, individuato dal Dirigente Scolastico e dal direttore dei servizi amministrativi.
7. I docenti o gli operatori in servizio nella scuola possono chiedere l'esecuzione di fotocopie, salvo diverse disposizione da parte previa del dirigente scolastico
8. Enti, associazioni, istituzioni che vogliano utilizzare i locali (e/o le attrezzature) della scuola per lo svolgimento di attività formative o associative o aggregative o informative devono presentare richiesta al Consiglio di Istituto, specificando tipologia di attività e modalità di svolgimento, con dichiarazione di attività senza scopo di lucro. Il Consiglio può deliberare l'autorizzazione all'utilizzo dei locali e/o delle attrezzature, fatte salve le priorità di svolgimento ordinato e sereno delle attività proprie dell'Istituto, senza alcun aggravio di spesa o di oneri per la scuola stessa e quindi prevedendo delle convenzioni da cui risultino contributi/risorse. Qualora le attività autorizzate si dimostrino di ostacolo o di disturbo alle attività istituzionali le convenzioni verranno revocate o sospese.

### **TITOLO VIII**

#### **SCUOLA SECONDARIA: RICHIAMI, SANZIONI, PROVVEDIMENTI**

##### Art. 56

1. Il primo livello di richiamo nei confronti di inadempienze e di non rispetto delle norme da parte degli alunni è di competenza del/i docente/i a cui è affidata la classe o il gruppo. Il docente può, valutando la situazione caso per caso, richiamare formalmente l'alunno, inviare una comunicazione a casa, registrare i fatti sul proprio registro personale e/o sul registro di classe, richiedere un intervento del docente fiduciario, segnalare formalmente la situazione al coordinatore. In ogni caso gli alunni non possono essere mandati fuori dall'aula per nessun motivo o come forma di punizione o sottoposti fuori alla classe/sezione alla custodia del collaboratore scolastico. Qualora un docente si trovi nelle condizioni di richiamare ripetutamente lo stesso alunno per lo stesso motivo, o per più motivi, ne informerà tempestivamente per iscritto la Presidenza, nella persona di un referente di sede, e concorderà, con questi e con il coordinatore di classe, eventuali iniziative. I referenti di sede, e quindi la Presidenza, devono essere preventivamente informati di ogni iniziativa il docente intenda proporre e/o intraprendere a seguito di fatti particolarmente rilevanti verificatisi e pertinenti il comportamento generale dell'alunno.  
Il tutto al fine di definire adeguati comportamenti e provvedimenti alla luce di una visione della situazione generale.
2. Il coordinatore di classe sottoporrà ai docenti di classe tutte le situazioni che siano state segnalate sul registro di classe o comunque gli siano state sottoposte formalmente per un loro attento esame e la definizione condivisa degli interventi da adottare.
3. In caso di mancanze disciplinari saranno previste sanzioni improntate ai principi di gradualità e proporzionalità e a scopo educativo e non punitivo.
4. È compito del referente di classe/coordinatore seguire l'andamento degli aspetti indicati, svolgere i primi richiami all'alunno che abbia fatto riscontrare ripetute situazioni anomale, segnalare alla Presidenza le situazioni anomale, convocare di concerto con la Presidenza la famiglia, attivare i docenti di classe per la messa in atto di specifica attenzione ai comportamenti di quell'alunno, nonché alla definizione di eventuali provvedimenti, segnalare formalmente le situazioni di non rispetto del

regolamento in sede di valutazione periodica, così da evidenziare i fatti ed i comportamenti che possono avere influenza sul corretto esito della frequenza scolastica, nonché tenerne adeguatamente conto nella valutazione del comportamento e informare il Dirigente Scolastico.

5. Rispetto ad ogni questione che venga rilevata a carico di uno o più alunni, dovrà essere garantito l'ascolto del punto di vista dello stesso o degli stessi e comunque espressa la motivazione del richiamo, nonché la illustrazione, e possibilmente la messa a fuoco condivisa, di modi alternativi di comportamento da seguire per evitare situazioni che portino al richiamo o alla sanzione.
6. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni saranno improntati ai criteri di gradualità e proporzionalità. In caso di gravi mancanze o inadempienze potrà essere vietata - per un tempo stabilito - la partecipazione dello studente o degli studenti interessati ad uscite didattiche programmate dalla scuola se previsto dal regolamento di disciplina.
7. I danni causati per incauto comportamento, agli arredi e al materiale, nonché a tutti gli spazi interni alla recinzione scolastica, come i danni non rientranti nei casi previsti dalla copertura assicurativa della responsabilità civile, potranno essere fatti risarcire dai diretti responsabili (individualmente o collettivamente). Le sanzioni disciplinari potranno prevedere (specie se per mancanza di rispetto nei confronti di persone, degli ambienti, degli oggetti) sanzioni alternative e compensative, come assegnazione di compiti ed incarichi che prevedano la pulizia, la sistemazione, la cura di spazi interni ed esterni delle sedi, nonché azioni di cura di persone, alunni in difficoltà, di piante, di materiali, di ambienti, anche affiancando il personale addetto specifico. In caso di comportamenti particolarmente gravi o negativamente rilevanti dal punto di vista sociale, il Dirigente Scolastico valuterà se coinvolgere i servizi sociali o altre istituzioni.

## **TITOLO IX PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

### Art. 57

1. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico che designerà un Responsabile della protezione dei dati. Responsabile della vigilanza circa l'applicazione delle misure di protezione è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
2. In particolare si informano i genitori e gli operatori della scuola che è prevista l'utilizzazione delle immagini nelle attività di produzione e di documentazione realizzate nella azione didattica a fini documentativi (vedi sito della scuola, materiale divulgativo, prodotti di comunicazione), informativi, promozionali, nonché è prevista l'utilizzazione dei dati personali e dei dati sensibili per la partecipazione ad attività extrascolastiche, sport, viaggi, attività di medicina preventiva definite dal servizio sanitario nazionale: aspetti fondamentali per una efficace azione formativa. Tutto ciò previa liberatoria dei genitori e/o tutori legali firmata all'atto dell'iscrizione o prevista per eventuali singole attività progettuali.
3. I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Pubblici, a loro volta tenuti alla riservatezza, in relazione ad attività previste dalla normativa e nell'espletamento di compiti istituzionali. In nessun caso i dati vengono comunicati a soggetti terzi privati senza il preventivo consenso scritto degli interessati.

## **TITOLO X SICUREZZA**

### Art. 58

1. Ai sensi del D. Lgs. 9 apr. 2008, n. 81 e successive integrazioni, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ciascuna sede del nostro Istituto è provvista del "Documento di Valutazione del Rischio" (DVR), redatto dal Responsabile per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione (RSPP) dietro incarico del Dirigente scolastico. Tale documento descrive ogni sede del nostro Istituto quale insieme di attività, ambienti ed attrezzature connesse ai diversi

compiti lavorativi; elenca i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; definisce i criteri, le modalità e gli strumenti di prevenzione dei rischi per eliminarli, ridurli e gestirli; fornisce ai soggetti coinvolti mezzi, strumenti, informazioni, formazione e addestramento adeguati alla tutela alla salute e la sicurezza durante il lavoro.

2. A livello centrale sono presenti:
  - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eletto all'interno delle rappresentanze sindacali d'Istituto: esso rappresenta i diritti dei lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
  - Eventuali figure preposte di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), una per sede, con il compito di acquisire, elementi utili all'individuazione di situazioni di rischio nelle singole sedi e alle misure di prevenzione per eliminarle, ridurle e gestirle in accordo con le diverse figure preposte alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
3. Inoltre presso ciascuna sede sono designati gli:
  - addetti all'antincendio ed evacuazione, con il compito di prevenire l'insorgere di incendi attraverso il controllo periodico di idranti ed estintori nonché verificare che pannelli indicatori, vie di esodo, uscite di emergenza e punti di raccolta siano visibili, funzionanti e sgombri da ostacoli. La documentazione di tali verifiche è conservata presso la segreteria della scuola unitamente ai controlli di estintori e idranti effettuati da ditte abilitate. In caso di emergenza gli addetti all'antincendio allertano i presenti e i fiduciari, intervengono sull'evento in corso e provvedono all'allontanamento delle persone assicurando un esodo sicuro secondo le procedure stabilite;
  - addetti al primo soccorso, con il compito di assistere l'infortunato e, dove occorra, di fornire la corretta informazione della situazione al personale medico di pronto soccorso. È fatto divieto assoluto di somministrare farmaci o utilizzare strumentazioni mediche. Gli addetti al primo soccorso verificano periodicamente il contenuto della cassetta di primo soccorso in ogni sede, segnalando al D.S.G.A l'acquisto del materiale necessario.
4. Ogni lavoratore è tenuto a segnalare elementi e/o situazioni di rischio rilevate presso il proprio luogo di lavoro al fiduciario di sede che provvederà ad inoltrarla, poi, alla Dirigenza.

## **Allegato 1 al Regolamento di Istituto**

### **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E SANZIONI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA**

#### **PREMESSA**

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante l'acquisizione delle competenze e delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. In quanto comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, essa è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. Ai genitori, come principali responsabili dell'educazione degli alunni e del loro comportamento, la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis codice civile). Ai genitori degli alunni che mantengono un comportamento gravemente scorretto, tale da impedire lo svolgimento della lezione, o pericoloso per l'incolumità degli alunni, sarà chiesta la collaborazione per correggere atteggiamenti scorretti.

La mancata collaborazione dei genitori, il mancato rispetto del presente regolamento potrà comprovare una "culpa in educando", come previsto dall'art. 2048 del codice civile. Il Regolamento ha lo scopo primario di richiamare gli studenti ad un comportamento consapevole e critico, che poggi su alcuni requisiti partecipati, utilizzati anche ai fini del voto di comportamento:

1. **RISPETTO:** di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari.

2. CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media.
3. ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti.
4. LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni.
5. DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare.

Considerata la prospettiva pedagogica di una “comunità educante”, tutto il personale della scuola, docente e non docente, ha il dovere di segnalare comportamenti scorretti e di richiamare gli studenti agli obblighi del Regolamento. Le disposizioni valgono per tutti gli spazi interni ed esterni della scuola, e vanno applicate anche per l’intera durata di viaggi d’istruzione, visite, attività extrascolastiche promosse dall’ istituzione scolastica.

#### Art. 1 - Principi e finalità

Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.PAG.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall' Istituto Comprensivo “Volino Croce Arcoleo”.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’istituzione scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell’adesione alle regole di convivenza.

#### Art. 2 - Mancanze disciplinari

1. Configurano mancanze disciplinari lievi i seguenti comportamenti: presentarsi alle lezioni in ritardo; presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico; spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio; giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno; non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione; rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati; non fare i compiti assegnati per casa.
- 2- Configurano mancanze disciplinari gravi i seguenti comportamenti: portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività o materiali pericolosi; non osservare le prescrizioni degli insegnanti; sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali; utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche; utilizzare il cellulare durante le lezioni, l'intervallo e uscite didattiche senza specifica autorizzazione dell'insegnante e/o del D.S.; assumere comportamenti di arroganza e insubordinazione con gli adulti; mancare di rispetto con parole, gesti o azioni al Dirigente Scolastico, al personale docente e non docente o ai compagni; assumere comportamenti verbalmente e/o fisicamente aggressivi verso i compagni; reiterare un comportamento scorretto.
- 3- Configurano mancanze disciplinari gravissime i seguenti comportamenti: sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’istituzione scolastica; compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola; insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste; sottrarre deliberatamente cose ai compagni, agli operatori, alla scuola senza restituirle; compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni; provocare lesioni ai compagni e al personale; non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza (correre all’interno della scuola, manomettere gli estintori, pulsanti di emergenza etc.); compiere atti che

mettono in pericolo l'incolumità delle persone; raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone.

#### Art. 3 - Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Le mancanze previste nell'art. 2.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il rimprovero scritto viene riportato nel registro elettronico e ne vengono informate sempre le famiglie tramite apposita comunicazione. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione, l'alunno che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.
3. Le mancanze gravi di cui all'art. 2.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione. La mancanza di cui all'art. 2.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dell'alunno/a.
4. La reiterazione delle mancanze gravi, e le mancanze gravissime vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni a seguito di un consiglio straordinario.
5. I provvedimenti vengono assunti dal team dei docenti alla presenza di tutte le sue componenti. L'adunanza è presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
6. Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento.

#### Art. 4 - Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso e-mail o raccomandata.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate dal team dei docenti, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. L'alunno ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dai docenti di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

#### Art.5 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del team dei docenti

A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza in merito all'archiviazione qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare o applicazione di una sanzione.

Il dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta agli interessati.

In seduta, viene acquisito il verbale di audizione.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno interessato dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

#### Art. 6 - Danni al patrimonio

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

#### Art. 7 - Allontanamento dalle lezioni

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni può essere assunta "con obbligo di frequenza". In questo caso, nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, è vigilato da insegnanti della scuola o collocato in altre classi della scuola e impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori.

#### Art. 8 - Effetti dei provvedimenti disciplinari

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento.

In caso di trasferimento ad altra scuola anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata alla nuova istituzione scolastica che potrà disporre l'assolvimento.

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

#### Art. 9 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dal team docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico entro 15 giorni. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 30 giorni. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse, è ammesso reclamo scritto entro 15 gg. all'organo di garanzia.

#### Art. 10 - Pubblicità

Il regolamento, affisso all'Albo della scuola e pubblicato sul sito [www.volincrocearcoleo.edu.it](http://www.volincrocearcoleo.edu.it). Nell'ambito delle attività previste per Cittadinanza e Costituzione, sarà fatto oggetto di riflessioni con gli alunni.

<b>ALLEGATO A - INTERVENTI EDUCATIVI</b>	
<b>Interventi educativi</b>	<b>Organo competente</b>
Ammonizione verbale in classe.	Docente di classe
Censura annotata sul diario personale e sul registro di classe.	

Temporanea sospensione dalle attività scolastiche, massimo 10 minuti, (pur rimanendo in classe) per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento.	Docente con comunicazione scritta alla famiglia
Convocazione dei genitori.	Docente di classe e/o Team docenti
Comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia.	Dirigente scolastico
Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico.	
Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino. L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi; in particolare, prima di procedere agli interventi educativi, dovrà essere data all'alunno, con modalità adeguate all'età e al grado di maturità, la possibilità di esprimere le proprie ragioni.	

<b>ALLEGATO B - INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI</b>	
<b>Interventi educativi mirati</b>	<b>Organo competente</b>
Assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente l'attività svolta in classe, al momento della mancanza disciplinare; tale provvedimento verrà comunicato per iscritto alla famiglia.	Docente di classe
Relativamente alla mancanza di cui all'art. 2: sequestro del materiale non pertinente o pericoloso; tale materiale verrà riconsegnato ai genitori.	
Relativamente alla mancanza di cui all'art. 2: invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni e/o sostituzione degli oggetti danneggiati.	Docente di classe e Dirigente scolastico
Relativamente alla mancanza di cui all'art. 2: invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi.	Docente di classe
<p>Esempi di interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione del lavoro non fatto per casa.</li> <li>- Aiutare i compagni.</li> <li>- Lettura, commento o produzione di un testo dove la regola sia contemplata.</li> <li>- Riordinare dove messo a soqquadro con sorveglianza di personale ausiliario.</li> <li>- Svolgere il lavoro non fatto durante i momenti di riposo a scuola.</li> </ul>	
Anche questi interventi saranno attuati nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino, garantendogli, con modalità adeguate all'età e al grado di maturità, la possibilità di esprimere le proprie ragioni.	

<b>ALLEGATO C - SANZIONI DISCIPLINARI</b>	
<b>Sanzioni</b>	<b>Procedure</b>
<p>Sospensione da un'attività complementare, compreso uno o più visite guidate e/o eventuali viaggi di istruzione. Sospensione dalle lezioni per uno o più giorni e fino a un massimo di 3 giorni; questa sanzione si applica solo in casi di gravi o reiterate mancanze; l'alunno sospeso con obbligo di frequenza e assistito da un docente del team è tenuto, poi, a svolgere a casa i compiti appositamente programmati dal team docenti.</p>	<p>Le sanzioni sono deliberate dal team dei docenti alla presenza di tutte le sue componenti. Anche le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, pertanto sono limitate e cessano in ogni caso il loro effetto con la chiusura dell'anno scolastico. Il team dei docenti erogherà le sanzioni nelle riunioni ordinarie o, se necessario per motivi di urgenza, in riunioni appositamente convocate. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Coordinatore di classe o altro docente introdurrà con una relazione descrittiva dei fatti e comportamenti che hanno determinato la proposta di convocazione. Successivamente l'alunno potrebbe essere invitato ad esporre le proprie ragioni; questo potrà avvenire sotto forma di audizione, anche con la presenza dei genitori, o di presentazione di una relazione scritta; dopo l'audizione, la commissione proseguirà in seduta ristretta. In considerazione dell'età degli alunni della scuola primaria è opportuno che, qualora necessario, la sanzione sia erogata e applicata in tempi ristretti perché la stessa sia chiaramente percepita in relazione alla mancanza.</p>
<p>Le suddette sanzioni, vista la gravità delle situazioni che esse configurano, saranno inflitte a salvaguardia dell'incolumità altrui, e dovranno essere intese come occasione per un efficace intervento educativo sull'alunno ed essere accompagnate da un adeguato intervento di specialisti.</p>	

### **Riferimenti normativi**

- R.D. n. 1297 del 26/04/1928 - Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare legge 241/90 e successive modificazioni;
- art. 328, comma 7 del D. lgs. n. 297 del 1994 (Testo Unico Scuola);  
DPR n. 275 del 1999 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);
- Direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali" e ss.mm.;
- C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
- legge 30.10.2008, n. 169;
- D.PAG.R. n. 122 del 2009;
- L. 71 del 29/05/2017 (artt. 4 e 5 c.2) indicante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e ss.mm.;
- P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo "Volino Croce Arcoleo";

### **ALLEGATO 2**

### **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E SANZIONI DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

VISTO il D.PAG.R. n 249 del 24 giugno 1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con D.PAG.R n. 235/2007;

PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge 27 maggio 1991 n. 176);

PREMESSO che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02 settembre 1998);

VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e ss.mm ;

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;

VISTA la legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 “Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” e ss.mm;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

In ottemperanza alle disposizioni citate, viene adottato il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e secondo l’applicazione della normativa vigente al riguardo.

Le sanzioni sono sempre temporanee, gradualì, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate al principio della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale e familiare dello studente. Le sanzioni irrogate dal consiglio di classe sono decise in seduta straordinaria, appositamente convocato dal dirigente scolastico e presieduto dallo stesso o suo delegato assicurando il diritto di difesa.

## MANCANZE DISCIPLINARI, SANZIONI E COMPETENZE

MANCANZE DISCIPLINARI		SANZIONI IRROGABILI, ARTICOLATE PROGRESSIVAMENTE IN RELAZIONE DELLA GRAVITÀ E/O DELLA REITERAZIONE DEL COMPORTAMENTO	COMPETENZE
<b>1) Inosservanza delle norme che regolano il</b>	a. b. c. Mancanze ai doveri di diligenza (non porta l’occorrente, non svolge i compiti, copia i compiti svolti	a. richiamo verbale  b. ammonizione scritta del docente	a - b: <ul style="list-style-type: none"><li>• docente coordinatore</li></ul> Dirigente scolastico

<b>funzionamento dell'Istituto e/o che introducono discontinuità nel processo educativo</b>	da altri...)	<b>c.</b> ammonizione scritta del DS  <b>d.</b> sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza ed attività rieducative assistito da un docente per un periodo congruente alla gravità dell'atto, ed alla sua eventuale reiterazione, da 1 fino a 3 giorni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiglio di Classe</li> <li>c:</li> <li>d</li> <li>• Consiglio di Classe</li> </ul>
	Ritardi sistematici e ricorrenti		
	Assenze frequenti e ricorrenti		
	Assenze non giustificate (a tre giorni dal rientro)		
	Disturbo continui durante le lezioni		
	<b>d.</b> Uso del cellulare non autorizzato		
Inosservanza delle norme organizzative e di sicurezza			
<b>2) Comportamenti irrispettosi degli ambienti, delle persone e/o che introducono turbativa nel processo educativo</b>	giustifiche falsificate, alterazioni e manomissioni di documenti scolastici ufficiali (registro, verifiche...)	<b>b.</b> ammonizione scritta del docente  <b>c.</b> ammonizione scritta del DS  <b>d.</b> sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza assistito da un docente per un periodo congruente alla gravità dell'atto, ed alla sua eventuale reiterazione, da 1 fino a 5 giorni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>b:</li> <li>• docente</li> <li>c: docente/DS</li> <li>•</li> <li>d :</li> <li>Consiglio di Classe</li> </ul>
	mancanze plurime ai doveri di diligenza		
	disturbo continuato durante le lezioni		
	<b>d.</b> uso improprio e pregiudizievole per la conservazione degli ambienti, delle attrezzature, dell'arredo della scuola e delle cose altrui		
	registrazioni audio e video non autorizzate effettuate durante attività didattiche e tempo-scuola		
Espressioni o comportamenti offensivi, ingiuriosi documentate o comunque lesivi della dignità altrui			
<b>3) Comportamenti dannosi per le cose e/o lesivi della dignità e/o dell'integrità psicofisica delle persone</b>	<b>d.</b> Furti e/o danneggiamenti intenzionali degli ambienti, delle attrezzature, dell'arredo della scuola e delle cose altrui	<b>d.</b> sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza ed attività rieducative e assistito da un docente periodo congruente alla gravità dell'atto, ed alla sua eventuale reiterazione, da 1 fino a 5 giorni  <b>e.</b> esclusione da visite di istruzione e/o attività extracurricolari come sanzione accessoria  sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e attività rieducative assistito da un docente per un periodo congruente alla gravità dell'atto, ed alla sua eventuale reiterazione, da 1 fino a 5 giorni	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>d - e - f:</b></li> <li>• Consiglio di Classe</li> </ul>
	Azioni aggressive e violente		
	<b>e.</b> Atti di vandalismo che determinano oggettive situazioni di rischio		
<b>f.</b> Comportamenti aggressivi, lesivi della dignità e/o dell'integrità personale anche inquadrabili come manifestazioni di bullismo o cyberbullismo			
<b>4) Comportamenti dannosi e lesivi</b>	Reiterazione di comportamenti di cui al punto 3 <b>d e f</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>d e f</b></li> <li>• Consiglio di classe</li> </ul>

<b>reiterati ovvero costituenti reato, e/o che determinano pericolo per l'incolumità delle persone</b>	Atti contemplati e sanzionati dal Codice Penale	<b>f.</b> Sospensione con obbligo di frequenza ed attività rieducative assistito da un docente da 1 fino a 15 giorni  <b>g.</b> allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 gg o fino al permanere della situazione di pericolo per l'incolumità delle persone  <b>h.</b> esclusione dagli scrutini e dall'Esame di Stato	<b>F g-h</b> Consiglio di istituto
<b>5) Comportamenti lesivi della salute della comunità in periodi eventuali di emergenza sanitaria (e non solo)</b>	Inosservanza delle norme di sicurezza (mascherina, distanziamento, assembramento...)	<b>a.</b> richiamo verbale  <b>b.</b> ammonizione  <b>c.</b> ammonizione scritta del DS	<b>a - b:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• docente</li> </ul> <b>c</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirigente Scolastico</li> </ul>
<b>6) Comportamenti lesivi della salute della comunità in periodi di eventuale emergenza sanitaria (e non solo)</b>	Deliberata e reiterata inosservanza delle norme di sicurezza  Rifiuto ad ottemperare alle disposizioni di sicurezza	<b>d.</b> Sospensione da 1 a 3 giorni con obbligo di frequenza e attività rieducative assistito da un docente	<b>d</b> Consiglio di classe

*Ai fini di determinare la specificità del bullismo rispetto ad altre mancanze disciplinari si danno le seguenti definizioni: con il termine "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima. Per la definizione del "cyberbullismo" si cita la legge 29 maggio 2017 n. 71: «Per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.*

Nel momento in cui il Consiglio di Classe decide di irrogare una sanzione disciplinare particolarmente grave, verranno prima convocati i genitori dell'alunno dal docente coordinatore di classe alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato.

#### SANZIONI VERBALI

Irrogate direttamente dal docente preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso:

Ammonizione verbale immediata (si chiarisce con l'alunno l'evento trasgressivo)

Ammonizione verbale con comunicazione al coordinatore di classe il quale convoca l'alunno per chiarimenti

#### SANZIONI SCRITTE

Irrogate direttamente dal docente preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso:

Trascrizione sul registro di classe (con firma ) Trascrizione

sul diario e richiesta di firma del genitore

Dopo tre note per motivi di ordine disciplinare sul registro di classe, il coordinatore convocherà la famiglia dell'alunno per chiarimenti.

Alla quarta nota per motivi di ordine disciplinare il coordinatore irrogherà una sanzione di ammonizione scritta che sarà firmata dalla famiglia.

Alla quinta nota per motivi di ordine disciplinare si riunirà il Consiglio di Classe per decidere ulteriori sanzioni.

#### SANZIONI DIDATTICHE

Irrogate direttamente dal docente preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso:

Relazione scritta dello studente sull'infrazione commessa Studio del regolamento con riflessioni orali e/o scritte.

#### SANZIONI COMPENSATIVE

Irrogate direttamente dal docente preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso:

Incarichi di sistemazione dell'aula e/o eventuale riparazione del danno Irrogate dal Consiglio di Classe:

Incarico di sistemazione ambienti e materiali danneggiati

Incarichi di lavori di assistenza al personale docente (definire se in orario scolastico, intervallo, dopo l'orario scolastico, definendo la durata)

#### SANZIONI RISARCITORIE

Irrogate direttamente dal docente preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso, dopo averne concordato l'attuazione con il Dirigente:

Pulizia di ambienti sporcati da effettuarsi in orario scolastico. Pulizia

di oggetti o arredi sporcati da effettuarsi in orario scolastico.

Pagamento parziale o totale del danno arrecato (vetro, banco, sedia, vestiario, materiale didattico, ecc)

Irrogate direttamente dal docente dopo aver informato e concordato l'attuazione con il coordinatore di classe:

Lettera di scusa alla persona offesa

Aiuto programmato alla persona coinvolta.

Irrogate dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico:

Lavori, incarichi da svolgere in collaborazione con la persona coinvolta Lavori

per la propria classe o altre coinvolte

#### SANZIONI PRIVATIVE

Irrogate dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente scolastico con la presenza dei genitori:

Sospensione parziale dalle lezioni con obbligo di frequenza (l'alunno svolge per tutta la giornata uno o più lavori alternativi fuori dall'aula) • Esclusione da uscite didattiche/viaggi di istruzione.

#### SANZIONI DI ALLONTANAMENTO

Irrogata dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico

Sospensione dalle lezioni e allontanamento da uno a tre giorni quando l'alunno reca danno fisico o morale alla persona o danno all'ambiente senza che mostri consapevolezza di ciò che ha fatto e se ne assuma la responsabilità oppure quando persiste nella reiterazione dello stesso atto con di obbligo di frequenza .

Irrogata dal Consiglio di Istituto

Sospensione dalle lezioni e allontanamento di oltre quindici giorni. Come prescrive la normativa, devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc. oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone"; il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento come previsto dal comma 7 dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la

durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

#### **IMPUGNAZIONI**

Per quanto attiene all'impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari, la normativa prevede la possibilità di ricorso da parte delle famiglie al competente Organo di Garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Composizione dell'Organo di Garanzia:

Dirigente scolastico

Due docenti designati dal Consiglio di Istituto

Due rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto

#### **ALLEGATO 3**

## **Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo approvato con delibera n. 24 del 14 febbraio 2025 ( riportato all'interno del regolamento di istituto )**

**ex art. 4, c. 2-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, e s.m.i.  
approvato dal Consiglio d'Istituto in data 14 febbraio 2025  
con delibera n.**



# Sommario

<u>2.1. Definizione di bullismo</u> .....	39
<u>2.2. Definizione di cyberbullismo</u> .....	41
<u>3. Le condotte di bullismo e cyberbullismo e le conseguenze giuridiche</u>	
<u>3.1. Premessa</u> .....	
<u>3.2. Le condotte di cyberbullismo</u> .....	42
<u>3.3. Le condotte di bullismo</u> .....	43
<u>3.4. Conseguenze giuridiche del bullismo e cyberbullismo</u> .....	43
<u>3.5. Strategie di prevenzione e contrasto</u> .....	43
<u>4. I soggetti coinvolti</u> .....	44
<u>5. Le tutele a favore della vittima di bullismo e cyberbullismo</u> .....	45
<u>5.1. Le tutele penalistiche</u> .....	45
<u>5.2. Le leggi 29 maggio 2017, n. 71, e 17 maggio 2024, n. 70</u> .....	46
<u>6. Le responsabilità</u> .....	48
<u>6.1. La responsabilità del bullo</u> .....	48
<u>6.2. La responsabilità del cosiddetto “bullo passivo”</u> .....	48
<u>6.3. La responsabilità del cosiddetto “spettatore passivo”</u> .....	48
<u>6.4. La responsabilità dei genitori</u> .....	49
<u>6.5. La responsabilità del personale scolastico</u> .....	49
<u>7. Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo e le loro funzioni</u> .....	51
<u>7.1 Il referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo</u> .....	51
<u>7.2 Il team antibullismo</u> .....	51
<u>7.3 Il team per l'emergenza</u> .....	52
<u>7.4 Il Tavolo permanente di monitoraggio</u> .....	52
<u>8. Le prevenzioni scolastiche contro il bullismo e il cyberbullismo</u> .....	53
<u>8.1. La prevenzione primaria</u> .....	53
<u>8.2. La prevenzione secondaria</u> .....	53
<u>8.3. La prevenzione terziaria</u> .....	54
<u>10. Alcuni dati statistici generali</u> .....	59
<u>11. I dati statistici IC Volino Croce Arcoleo</u> .....	60
<u>11.1. Il questionario anonimo dell'I C Volino Croce Arcoleo rivolto agli studenti da somministrare dopo il primo quadrimestre</u> .....	60
<u>12. Facsimile “Prima segnalazione di (presunti) atti di bullismo e/o cyberbullismo”</u> .....	62

## 1. Introduzione

La legge 17 maggio 2024, n. 70, **rubricata** "*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*", entrata in vigore il 14 giugno 2024, reca una serie di regole volte a contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il provvedimento integra ed innova la Legge n. 71/2017 "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*", estendendone l'applicazione anche ai fenomeni di bullismo, ampliando così le forme di tutela nei confronti delle vittime.

### Principali novità della legge

La nuova legge, che si compone di sei articoli, fornisce rispetto alla vecchia normativa strumenti più efficaci di tutela dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, in ambito scolastico e non solo, che sinteticamente si riepilogano.

L'art. 1 di tale provvedimento estende il perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche al fenomeno del bullismo, incrementando le risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione; prevede l'adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni, nonché la predisposizione per gli istituti scolastici, da parte delle Regioni, di servizi di sostegno psicologico; stabilisce inoltre l'obbligo, a carico del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

L'art. 2 interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 (cd. "legge minorile") e, in particolare, sulla disciplina delle misure coercitive non penali che possono essere adottate dal Tribunale per i minorenni, inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all'esito del quale il Tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero, in via temporanea, l'affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità.

L'art. 3 prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Si prevedono, fra l'altro, l'implementazione del numero pubblico di emergenza 114, attivo 24 ore su 24 per fornire assistenza psicologica e giuridica alle vittime e alle loro famiglie; rilevazioni biennali statistiche da parte dell'ISTAT, maggiore responsabilizzazione dei genitori nel controllo dell'uso della rete da parte dei minori, con specifiche avvertenze nei contratti con i fornitori di servizi di comunicazione, Campagne informative promosse dalla Presidenza del Consiglio per sensibilizzare sull'uso consapevole di internet e sui rischi del

cyberbullismo.

L'art. 4 istituisce la «Giornata del rispetto» che ricorre il 20 gennaio di ogni anno in onore di Willy Monteiro Duarte, giovane vittima di violenza, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

L'art. 5 prevede che siano apportate, con successivo atto regolamentare, le opportune modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1988), stabilendo, tra l'altro, nell'ambito dei diritti e doveri degli studenti, l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

L'art. 6 contenente la cd. "clausola di invarianza finanziaria" rende noto che l'attuazione delle leggi stesse dovrebbe avvenire compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Ruolo delle scuole**

La normativa attribuisce alle scuole un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto del **bullismo e del cyberbullismo**. Ogni istituto scolastico dovrà attivare strategie efficaci per identificare e affrontare situazioni di disagio tra gli studenti. Questo include la formazione di docenti e personale scolastico, affinché possano riconoscere i segnali di allarme e intervenire tempestivamente.

La scuola deve inoltre rafforzare il "patto educativo di corresponsabilità" con la famiglia, delineando azioni di formazione e sensibilizzazione rivolte a studenti e genitori (o **esercenti la responsabilità genitoriale**), precisando che su questi ultimi incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne. L'istituto scolastico deve inoltre realizzare programmi educativi che promuovano il rispetto reciproco e il senso di comunità tra gli studenti, anche mediante attività curriculari ed extracurriculari mirate, incontri con esperti e momenti di confronto tra studenti, insegnanti e famiglie.

La finalità è quella di creare un ambiente più sicuro e consapevole per i giovani, promuovendo il rispetto e la responsabilità nell'uso delle tecnologie digitali.

## 2. Definizione di bullismo e cyberbullismo

### 2.1. Definizione di bullismo

Con il termine "bullismo" la legge (art. 1, c. 1-bis, della legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70) identifica: **l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni giovanile.** Si tratta di un complesso fenomeno sociale al quale l'ordinamento giuridico non resta indifferente: accanto agli strumenti di tutela penale e civile, oggi sono previste anche specifiche misure di prevenzione e contrasto. La giovane età degli autori e delle vittime, così come il contesto in cui si verifica (scuole, ambienti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile), distinguono questo fenomeno da altre forme di aggressività che si manifestano prevalentemente tra adulti (come il mobbing sul posto di lavoro).

Il fenomeno è allarmante non solo per i gravi episodi riportati dai media, ma anche per la sua ampia diffusione tra la popolazione in età scolastica, come evidenziato dai dati più recenti dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Il termine "bullismo" è stato coniato nel 1993 dallo psicologo svedese Dan Olweus, che lo ha definito come "l'insieme di azioni offensive ripetute nel tempo da uno o più compagni contro un soggetto più debole, infliggendo intenzionalmente danni o disagi".

#### Caratteristiche essenziali del bullismo:

- **Intenzionalità dell'azione:** l'obiettivo del bullo è offendere, danneggiare o emarginare la vittima **o anche compiere un atto per divertimento.**
- **Persistenza e ripetitività dell'azione:** le condotte persecutorie si verificano ripetutamente nel tempo.
- **Disparità di forze: c'è asimmetria nella relazione, per cui la vittima per lo squilibrio di potere** si trova in una condizione di inferiorità (ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere), anche psicologica, che le impedisce di difendersi.
- **Isolamento della vittima:** spesso la vittima tende a nascondere il proprio disagio **ha difficoltà** a chiedere aiuto e **ha paura di denunciare gli episodi di bullismo.**
- **Offesa di beni tutelati giuridicamente:** il bullismo può ledere il diritto alla dignità, alla sicurezza e alla libertà individuale.

Il bullismo può avere conseguenze gravi sulla vittima, tra cui danni all'autostima, isolamento sociale e, in alcuni casi, l'abbandono scolastico o sportivo.

#### Nell'ampia categoria del bullismo sono state individuate varie tipologie:

- **Bullismo fisico:** consiste nell'utilizzo della violenza fisica per affermare il dominio sulla vittima.
- **Bullismo verbale:** è connotato da insulti, scherni, **minacce** e offese ripetute nel tempo.

- **Bullismo relazionale:** consiste nell'isolare la vittima, **escluderla ed influenzare le sue relazioni con gli altri, anche attraverso** pettegolezzi e maldicenze.
- **Bullismo sessuale:** molestie verbali o fisiche a sfondo sessuale, che possono sfociare in vere e proprie violenze.
- **Bullismo discriminatorio:** atti di prevaricazione motivati da differenze **di varia natura, quali** orientamento sessuale, origine etnica, religione o altre caratteristiche personali.

Queste forme di bullismo possono sovrapporsi e aggravare il disagio della vittima, rendendo necessarie strategie efficaci di prevenzione e intervento.

### **Cosa non è bullismo**

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur potendo avere in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente. Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

## 2.2. Definizione di cyberbullismo

Con il termine cyberbullismo la legge (art. 1, c. 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71) intende "qualsunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo".

Il termine "cyberbullismo" è stato coniato dall'**educatore** canadese Bill Belsey. Esso indica tutte le forme di bullismo attuate attraverso strumenti elettronici, sfruttando la connessione costante a internet per diffondere messaggi, immagini, video offensivi o altri contenuti dannosi per la vittima. L'ampia diffusione di dispositivi digitali come smartphone, tablet e computer tra le fasce più giovani della popolazione ha dato origine a nuove forme di aggressione, tutte rientranti nella definizione di cyberbullismo.

Il cyberbullismo si distingue dal bullismo tradizionale per la portata della sua diffusione e per la difficoltà di arginare i contenuti offensivi una volta pubblicati in rete. Gli strumenti digitali permettono agli aggressori di colpire in modo anonimo e su larga scala, amplificando il danno psicologico per la vittima.

Data la sua pericolosità, il fenomeno richiede specifiche misure di prevenzione e contrasto, coinvolgendo istituzioni scolastiche, famiglie e piattaforme digitali per garantire una maggiore protezione ai minori.

Le forme di bullismo e **di cyberbullismo** possono coesistere e sovrapporsi, aggravando il disagio della vittima e rendendo necessarie strategie di prevenzione e intervento su più livelli.

### 3.2. Le condotte di cyberbullismo

Il cyberbullismo si manifesta attraverso alcune condotte principali, distinte in base alle modalità di attuazione ed alle conseguenze giuridiche:

- **Flaming (scambio di messaggi offensivi on line):** consiste nell'insultare o provocare una persona su piattaforme digitali come forum e social network, **con linguaggio violento o volgare**. La caratteristica principale è la natura pubblica delle aggressioni, spesso alimentate da altri utenti. Può costituire il reato di diffamazione (art. 595 c.pag.) e molestia (art. 660 c.pag.).
- **Harassment (molestia):** implica l'invio ripetuto di messaggi offensivi, minacciosi o volgari a una persona. Questa condotta può configurare i reati di ingiuria, molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.pag.) e atti persecutori (art. 612-bis c.pag.).
- **Cyberstalking (molestia informatica):** si **caratterizza per** un comportamento ossessivo e minaccioso che genera ansia e paura nella vittima, compromettendone la qualità della vita. Integra il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.pag.), con aggravanti se commesso attraverso mezzi informatici.
- **Denigration (denigrazione):** si **manifesta nel** diffondere informazioni false o commenti calunniosi e denigratori **all'interno di comunità virtuali** su una persona per danneggiarne la reputazione. Le vittime spesso subiscono esclusione sociale e difficoltà relazionali. Può costituire il reato di diffamazione (art. 595 c.pag.) e interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.pag.).
- **Impersonation (sostituzione di persona):** consiste nell'appropriarsi dell'identità digitale di un'altra persona per ingannare terzi, diffondere messaggi dannosi o compiere azioni lesive nei confronti della vittima. Questa condotta è punita dall'art. 494 c.pag. sulla sostituzione di persona.
- **Outing and trickery (rivelazione e inganno):** è **caratterizzato** dalla divulgazione di informazioni personali riservate, ottenute con l'inganno, per danneggiare la vittima. La diffusione di immagini o dati sensibili può comportare i reati di diffamazione e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.pag.).
- **Exclusion (esclusione):** si **connota nell'**escludere intenzionalmente una persona da gruppi online, giochi o chat, con l'obiettivo di isolarla socialmente e psicologicamente. Sebbene non sempre punibile penalmente, questa pratica può causare gravi conseguenze psicologiche.

### 3.3. Le condotte di bullismo

Le principali forme di bullismo riconosciute sono:

- **Bullismo fisico:** comprende qualsiasi forma di aggressione fisica, come spinte, schiaffi, pugni, calci e sputi. Può anche includere la distruzione o sottrazione di effetti personali della vittima. Questa condotta può costituire reati come percosse (art. 581 c.pag.), lesioni personali (art. 582 c.pag.), violenza privata (art. 610 c.pag.), atti persecutori (art. 612-bis c.pag.) e danneggiamento (art. 635 c.pag.).
- **Bullismo verbale:** comprende offese, minacce, insulti e derisioni ripetute nel tempo. Ha lo scopo di intimidire la vittima e minarne l'autostima. Può configurare reati come minaccia (art. 612 c.pag.), diffamazione (art. 595 c.pag.), ingiuria e istigazione a delinquere (art. 414 c.pag.).
- **Bullismo relazionale:** si manifesta con l'isolamento sociale della vittima, attraverso calunnie, pettegolezzi, umiliazioni pubbliche e ostracismo. Può rientrare nei reati di calunnia (art. 368 c.pag.) e diffamazione (art. 595 c.pag.).
- **Bullismo sessuale:** comporta molestie verbali o fisiche a sfondo sessuale, fino ad arrivare a gravi forme di violenza. Questa condotta può integrare reati come violenza sessuale (art. 609-bis c.pag.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.pag.) e diffusione illecita di materiale pedopornografico (art. 600-ter c.pag.).
- **Bullismo discriminatorio:** si basa su pregiudizi legati a razza, religione, orientamento sessuale, disabilità o altro. Può configurare reati di istigazione all'odio razziale (art. 604-bis c.pag.) o diffamazione aggravata.

### 3.4. Conseguenze giuridiche del bullismo e cyberbullismo

Le conseguenze giuridiche variano in base alla gravità dei fatti e comprendono:

- **Sanzioni penali:** per reati come diffamazione, molestie, atti persecutori e violenza privata.
- **Sanzioni civili:** possibilità di risarcimento danni per le vittime.
- **Sanzioni disciplinari:** provvedimenti disciplinari per gli studenti coinvolti.
- **Responsabilità genitoriale:** i genitori possono essere chiamati a rispondere civilmente per le azioni dei figli minorenni.

### 3.5. Strategie di prevenzione e contrasto

Affrontare il bullismo e il cyberbullismo richiede un impegno congiunto tra istituzioni, scuole e famiglie **che si realizza attraverso:**

- **Programmi educativi:** per sensibilizzare i giovani sui rischi del bullismo e **cyberbullismo**
- **Supporto psicologico:** per aiutare le vittime a superare il trauma subito
- **Interventi normativi:** per migliorare le misure di **prevenzione**, protezione e punizione.

La lotta contro il bullismo e il cyberbullismo è una sfida che richiede l'attenzione di tutta la società per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti.

#### 4. I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti negli episodi di bullismo e di cyberbullismo compiuti a scuola, spesso penalmente rilevanti, sono il bullo, la vittima, i terzi, la scuola e le famiglie.

Il **bullo**, soggetto attivo dell'azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed auto-affermazione, dando sfogo a un'aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti. Non è escluso che il soggetto bullo possa agire solo per compiacere ad altri. Spesso, alcuni soggetti tendono ad assumere le vesti di gregari del primo.

La **vittima** è il soggetto passivo dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo consumati a scuola si svolgono solitamente alla presenza di soggetti terzi: i cd. "pari". Questi vengono differenziati in:

- **Bulli passivi o bulli gregari:** pari che partecipano a diverso titolo all'azione aggressiva.
- **Spettatori passivi:** pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei suoi gregari.
- **Difensori della vittima:** pari che, dotati di particolare maturità psico-fisica, hanno la forza di intervenire a favore della vittima contro il bullo ed eventualmente i suoi accoliti.

I primi sono sostenitori o meri esecutori del bullo dominante. Generalmente si tratta di soggetti insicuri, con bassa autostima e scarso rendimento scolastico, che agiscono all'interno di un piccolo gruppo. Le azioni aggressive sono viste come un mezzo di "riscatto sociale" presso i coetanei, colmando così la scarsa considerazione di cui godono.

*"Il bullo gregario subisce il fascino tanto del gruppo, quanto del capogruppo, compie delle azioni che altrimenti non avrebbe mai neppure ipotizzato, senza dare mai particolare peso alle conseguenze delle stesse. Cerca l'approvazione del gruppo, dal quale riceve in cambio la forza di spingersi oltre ai propri limiti, dovuti a ragioni di natura caratteriale, fisica, educativa." (Greco T., Le violenze psicologiche nel mondo del lavoro. Un'analisi sociologico-giuridica del fenomeno del mobbing, Giuffrè Editore, Roma, 2009).*

Sono esenti, invece, da responsabilità penale i cosiddetti "**spettatori passivi**", la cui condotta è determinata a volte anche da indifferenza solidale nei confronti della vittima o da celato compiacimento personale nella sofferenza altrui.

La **scuola**, in forza dell'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Le **famiglie**, sia del bullo che della vittima, sono coinvolte a diverso titolo. Premesso che le famiglie

hanno sottoscritto, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, il cosiddetto **patto educativo di corresponsabilità**, che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare, sulle famiglie del bullo e del bullo gregario grava la **responsabilità civile** per gli atti compiuti dallo stesso in danno delle sue vittime.

La famiglia della vittima può, invece, fare valere in tutte le sedi utili i diritti di quest'ultima.

## 5. Le tutele a favore della vittima di bullismo e cyberbullismo

### 5.1. Le tutele penalistiche

Le condotte di bullismo e cyberbullismo possono avere conseguenze giuridiche rilevanti e, in molti casi, configurare reati previsti dal codice penale e dalla legislazione speciale. In base alla gravità delle azioni compiute, il bullo può essere soggetto a responsabilità penale, con conseguenze che vanno dalla semplice ammonizione fino alla reclusione.

Nel caso in cui una singola condotta integri più reati, si applica il **concorso formale di reato** (art. 81 c.pag.), che comporta un aumento della pena per il responsabile. Se il reato è commesso da un minorenne, si applicano le disposizioni speciali previste per la giustizia minorile, che privilegiano l'aspetto rieducativo rispetto a quello punitivo. In alcuni casi, il minore può essere sottoposto a un percorso di giustizia riparativa o affidato ai servizi sociali per un programma di rieducazione.

#### Reati che possono essere integrati dalle condotte di bullismo e cyberbullismo:

- **Diffamazione** (art. 595 c.pag.), quando un minore diffonde notizie false o denigratorie su un coetaneo.
- **Calunnia** (art. 368 c.pag.), se accusa falsamente un altro soggetto di un reato.
- **Simulazione di reato** (art. 367 c.pag.), in caso di falsa denuncia.
- **Minaccia** (art. 612 c.pag.), se un minore minaccia un altro soggetto, causando paura o intimidazione.
- **Atti persecutori** (stalking) (art. 612-bis c.pag.), nei casi di reiterati comportamenti oppressivi, come minacce, pedinamenti o molestie.
- **Molestia o disturbo alle persone** (art. 660 c.pag.), se il bullo infastidisce ripetutamente una persona.
- **Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (revenge porn) (art. 612-ter c.pag.), quando immagini intime della vittima vengono diffuse senza il suo consenso.
- **Interferenze illecite nella vita privata** (art. 615-bis c.pag.), per intrusioni nella sfera privata di un soggetto.
- **Divulgazione di materiale pedopornografico** (art. 600-ter c.pag.), nel caso in cui il bullo condivide immagini di minori in atteggiamenti espliciti.
- **Percosse** (art. 581 c.pag.), quando viene usata violenza fisica.
- **Lesioni personali** (art. 582 c.pag.), se la vittima riporta danni fisici.
- **Rissa** (art. 588 c.pag.), se l'atto di violenza coinvolge più persone.
- **Istigazione a delinquere** (art. 414 c.pag.), se il bullo incita altri a commettere reati.

- **Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia** (art. 414-bis c.pag.), nei casi di adescamento online.
- **Istigazione a disobbedire alle leggi** (art. 415 c.pag.), se il bullo promuove condotte illecite.
- **Violenza privata** (art. 610 c.pag.), se costringe un altro soggetto a compiere atti contro la propria volontà.
- **Violenza sessuale** (art. 609-bis c.pag.), in casi di abusi sessuali.
- **Atti sessuali con minorenne** (art. 609-quater c.pag.), nei casi di abusi su minori.
- **Corruzione di minorenne** (art. 609-quinquies c.pag.), se il bullo induce un minore a compiere atti sessuali.
- **Sostituzione di persona** (art. 494 c.pag.), nei casi di furto d'identità digitale.
- **Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.pag.), se il bullo viola la privacy digitale della vittima.
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici** (art. 615-quater c.pag.).
- **Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza** (art. 616 c.pag.).
- **Frode informatica** (art. 640-ter c.pag.), se il bullo utilizza strumenti informatici per arrecare danni economici.
- **Furto** (art. 624 c.pag.), in caso di sottrazione di beni alla vittima.
- **Danneggiamento** (art. 635 c.pag.), se vengono distrutti beni appartenenti alla vittima.
- **Istigazione al suicidio** (art. 580 c.pag.), nei casi in cui il bullismo porti la vittima a compiere gesti estremi.
- **Omicidio preterintenzionale** (art. 584 c.pag.), se il bullo causa la morte della vittima senza intenzione diretta.
- **Omicidio** (art. 575 c.pag.), in casi estremi di aggressione fatale.

L'ingiuria (art. 594 c.pag.) è stata depenalizzata con il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, diventando un illecito civile perseguibile con una sanzione pecuniaria.

## 5.2. Le leggi 29 maggio 2017, n. 71, e 17 maggio 2024, n. 70

L'Italia è stata il primo Paese al mondo a dotarsi di una legge specifica sul **cyberbullismo** con la legge 29 maggio 2017, n. 71. Successivamente, con la **legge 17 maggio 2024, n. 70**, la normativa è stata ampliata per includere anche il fenomeno del bullismo.

L'art. 1 della legge 71/2017 stabilisce che l'obiettivo principale è **prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo in tutte le loro forme**, con un approccio basato su prevenzione, educazione e protezione delle vittime. Le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le famiglie sono coinvolti attivamente per sensibilizzare e responsabilizzare i giovani sull'uso corretto della rete e sulla tutela dei minori.

La legge prevede strumenti concreti per la protezione delle vittime e per la prevenzione delle condotte illecite:

- **Richiesta di rimozione dei contenuti offensivi**, con intervento del **Garante per la protezione dei dati personali** se la rimozione non avviene entro 48 ore.

- **Procedura di ammonimento del Questore** per responsabilizzare il minore autore di comportamenti offensivi.
- **Obblighi scolastici**, che impongono ai Dirigenti Scolastici di adottare misure disciplinari e segnalare i casi più gravi alle autorità competenti.
- **Potenziamento del servizio di emergenza 114**, per fornire assistenza immediata alle vittime.
- **Istituzione della Giornata del Rispetto**, per promuovere la cultura della non violenza e dell'inclusione sociale nelle scuole.

Questa normativa rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro questi fenomeni, promuovendo un ambiente sicuro per i minori sia online che offline.

## 6. Le responsabilità

### 6.1. La responsabilità del bullo

Secondo il vigente ordinamento giuridico, un soggetto non è imputabile se, al momento della commissione del fatto, non aveva compiuto i 14 anni di età (art. 97 c.pag.). Tuttavia, il minore di 14 anni può essere considerato “socialmente pericoloso” se ha commesso reati e si ritiene probabile che possa commetterne altri. In tali casi, il giudice può applicare misure di sicurezza personali, come il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata (art. 224 c.pag.), tenendo conto della gravità del fatto e delle condizioni familiari.

I minori tra i 14 e i 18 anni sono imputabili se, al momento della commissione del fatto, erano capaci di intendere e di volere (art. 98 c.pag.). In tali casi, la pena è generalmente diminuita rispetto a quella prevista per gli adulti. Se il minore di 18 anni viene giudicato incapace di intendere e volere, il giudice può comunque applicare misure di sicurezza personali, come previsto dall’art. 224 c.pag. Se il minore non ha precedenti penali e il reato commesso non è di particolare gravità (ossia punibile con una pena detentiva non superiore ai due anni o con una pena pecuniaria), il Giudice può concedere il **perdono giudiziale** (art. 169 c.pag.), che estingue il reato. Tuttavia, tale misura può essere concessa una sola volta.

Un altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento è l’**ammonimento del Questore** (art. 7, legge 71/2017). Tale provvedimento viene adottato nei confronti di minori tra i 14 e i 18 anni che abbiano compiuto atti di bullismo o cyberbullismo, imponendo loro un comportamento conforme alla legge. Se il minore ammonito persiste in tali condotte, viene avviato d’ufficio il procedimento penale con conseguente aggravamento delle sanzioni.

Le norme previste dalla legge 71/2017 e dalle successive modifiche non si applicano ai soggetti che abbiano compiuto i 18 anni, i quali rispondono pienamente delle proprie azioni secondo il codice penale.

### 6.2. La responsabilità del cosiddetto “bullo passivo”

Il **bullo passivo**, o **bullo gregario**, concorre nel reato commesso dal bullo principale. Secondo l’art. 110 c.pag., se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse è soggetta alla stessa pena. In giurisprudenza, la semplice presenza alla commissione di un reato può costituire concorso morale se contribuisce a rafforzare il proposito criminale del soggetto attivo e a facilitarne l’azione. La giurisprudenza distingue tra **connivenza non punibile** e **concorso nel reato**: la prima si verifica quando un soggetto assiste passivamente alla commissione del reato senza fornire alcun supporto, mentre il secondo richiede un contributo attivo, anche solo morale, all’azione criminosa.

In ambito civile, il **principio di solidarietà sancito dall’art. 2055 c.c.** prevede che, se più persone concorrono a causare un danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. Ciò significa che il bullo passivo può essere chiamato a rispondere civilmente per i danni subiti dalla vittima **per concorso morale**, anche se il suo contributo è stato indiretto.

### 6.3. La responsabilità del cosiddetto “spettatore passivo”

Gli **spettatori passivi**, o la cosiddetta **maggioranza silenziosa**, sono quei pari che assistono agli atti

di bullismo o cyberbullismo senza intervenire. Sebbene non partecipino attivamente all'azione prevaricatoria, il loro atteggiamento di indifferenza e **la mancanza di intervento a difesa della vittima** contribuiscono a legittimare e perpetuare il comportamento del bullo.

Sebbene non vi sia un obbligo giuridico di denunciare tali condotte, il comportamento degli spettatori passivi ha un peso rilevante nel perpetuare il fenomeno del bullismo. La loro opposizione attiva alle prepotenze potrebbe indebolire la figura del bullo e rafforzare la vittima.

Dal punto di vista giuridico, gli spettatori passivi non sono generalmente perseguibili, salvo i casi in cui il loro comportamento configuri un'omissione di soccorso o una forma di favoreggiamento. Nel caso di minori coinvolti, il personale scolastico ha sempre l'obbligo di intervenire per segnalare eventuali situazioni di rischio alle autorità competenti.

#### **6.4. La responsabilità dei genitori**

I **genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale** possono essere ritenuti civilmente responsabili per gli atti di bullismo e cyberbullismo compiuti dai propri figli, secondo il **principio della culpa in educando** (art. 2048 c.c.). L'ordinamento attribuisce loro il dovere di educare i figli a comportamenti rispettosi e di vigilare sulle loro azioni per evitare che arrechino danni ad altri. **In caso quindi di condotte lesive di interessi attinenti la sfera della persona, costituzionalmente rilevanti e protetti dall'art. 2 della Costituzione, quali il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, all'immagine, vi è l'obbligo per i genitori, sul presupposto del loro mancato assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sui figli, di risarcire i danni non patrimoniali conseguiti dalla vittima e dai suoi familiari.**

Poiché i minori non dispongono di autonomia patrimoniale, sono i genitori a rispondere economicamente per i danni causati dai figli. Tuttavia, essi possono essere esonerati dalla responsabilità se dimostrano di aver impartito un'adeguata educazione e di non aver potuto impedire il fatto illecito.

#### **6.5. La responsabilità del personale scolastico**

Secondo l'art. 28 della Costituzione, i funzionari e i dipendenti pubblici sono responsabili per gli atti compiuti in violazione di diritti. In ambito scolastico, ciò significa che **i docenti e il personale ausiliario sono civilmente responsabili per culpa in vigilando**, ovvero per il mancato controllo sugli studenti durante l'orario scolastico.

La responsabilità del personale scolastico si configura quando gli atti di bullismo o cyberbullismo avvengono sotto la loro sorveglianza e non vengono adeguatamente prevenuti o sanzionati. Tuttavia, essi possono essere esonerati da responsabilità se dimostrano di aver adottato tutte le misure possibili per impedire il fatto.

Esiste un **vincolo di solidarietà tra la responsabilità dei genitori e quella della scuola**: se il comportamento del minore è conseguenza di un'inadeguata educazione familiare, anche il personale scolastico può essere chiamato a rispondere per omissione di intervento.

I docenti e il personale scolastico che vengono a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo devono segnalare immediatamente il caso al Dirigente scolastico, che è tenuto ad avvisare le famiglie coinvolte e, nei casi più gravi, a riferire il fatto alle autorità competenti.

Infine, il personale scolastico, in quanto **pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio**, ha l'obbligo di denunciare alle autorità giudiziarie qualsiasi reato perseguibile d'ufficio di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 361 e 362 c.pag.). L'omessa denuncia può comportare responsabilità penali per il docente o il dirigente scolastico coinvolto.

## **7. Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo e le loro funzioni**

La legge 29 maggio 2017, n. 71, successivamente modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, unitamente al d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, ha istituito specifici organi scolastici con il compito di monitorare, prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Tra questi si evidenziano il **referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo**, il **team antibullismo**, il **team per l'emergenza** e il **Tavolo permanente di monitoraggio**.

### **7.1 Il referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo**

Il **referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo** è una figura introdotta dall'art. 4, comma 3, della legge 71/2017. Ogni istituto scolastico individua tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Le sue principali funzioni sono:

- Collaborare con gli insegnanti per implementare strategie di prevenzione;
- Fornire consulenza al personale scolastico;
- Promuovere la formazione del personale scolastico e degli studenti;
- Coinvolgere le famiglie in percorsi educativi;
- Coadiuvare il dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza;
- Monitorare i casi di bullismo e cyberbullismo e raccogliere dati statistici;
- Comunicare i dati raccolti agli uffici scolastici territoriali;
- Creare reti di collaborazione con forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti;
- Mettere a disposizione strumenti per la segnalazione di episodi di bullismo e cyberbullismo;
- Partecipare ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA e curare la propria autoformazione continua.

### **7.2 Il team antibullismo**

Il **team antibullismo** è stato introdotto dal d.m. 18/2021 ed è composto da:

- Il Dirigente Scolastico (coordinatore e presidente);
- Il primo e il secondo collaboratore scolastico;
- Il referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo;
- L'animatore digitale;
- Il team dell'innovazione digitale.

Il team antibullismo si riunisce periodicamente e ha il compito di:

- Individuare strategie di prevenzione per ogni anno scolastico;
- Definire le modalità di intervento in base alla gravità delle situazioni;
- Sviluppare misure di prevenzione primaria (universale), secondaria (selettiva) e terziaria (indicata);

- Proporre programmi di sensibilizzazione e campagne educative.

### **7.3 Il team per l'emergenza**

Il **team per l'emergenza** si occupa della gestione dei casi conclamati di bullismo e cyberbullismo ed è composto dagli stessi membri del team antibullismo.

Le sue principali funzioni sono:

- Ricevere e analizzare le segnalazioni di episodi di bullismo e cyberbullismo;
- Coinvolgere i coordinatori di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;
- Redigere una scheda dettagliata per la valutazione del caso;
- Identificare le possibili azioni da intraprendere, in collaborazione con i docenti;
- Segnalare eventuali casi di rilevanza penale alle autorità giudiziarie;
- Attivare la rete territoriale, coinvolgendo servizi sanitari, sociali, Polizia postale, Carabinieri e associazioni di volontariato;
- Organizzare percorsi di riabilitazione e riflessione per il bullo, in alternativa a misure sanzionatorie.

### **7.4 Il Tavolo permanente di monitoraggio**

Il **Tavolo permanente di monitoraggio** è un organismo scolastico volto a garantire un controllo continuo sulle strategie di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo. È composto da:

- Il dirigente scolastico;
- Il primo e il secondo collaboratore scolastico;
- Il referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo;
- L'animatore digitale;
- Il team dell'innovazione digitale;
- Il presidente del Consiglio di Istituto;
- Il vicepresidente del Consiglio di Istituto;
- Quattro rappresentanti degli studenti eletti;
- Eventuali esperti esterni del settore.

Questo organo si occupa di:

- Valutare l'efficacia delle azioni di prevenzione adottate;
- Proporre eventuali modifiche e aggiornamenti delle strategie di intervento;
- Favorire la collaborazione tra scuola, famiglie e istituzioni locali;
- Organizzare eventi e incontri formativi con esperti del settore;
- Monitorare l'andamento del fenomeno a livello scolastico e proporre iniziative di sensibilizzazione.

## **8. Le prevenzioni scolastiche contro il bullismo e il cyberbullismo**

### **8.1. La prevenzione primaria**

La prevenzione primaria, o universale, viene attuata dalla scuola attraverso iniziative rivolte all'intera comunità scolastica, con l'obiettivo di promuovere un ambiente positivo basato sul rispetto reciproco e sulla convivenza pacifica.

Un'efficace strategia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo richiede un approccio sistemico e integrato, che coinvolga attivamente il personale scolastico, le famiglie e gli studenti. In particolare, la scuola fornisce spazi di ascolto e supporto, tra cui:

- Uno sportello di ascolto psicologico e un centro di informazione e consulenza psicologica.
- Questionari anonimi per monitorare la percezione del fenomeno tra gli studenti.
- Elaborati scritti realizzati in ambito didattico per individuare situazioni di disagio personale.

I docenti hanno il compito di segnalare tempestivamente, tramite il coordinatore di classe, eventuali segnali di disagio o comportamenti riconducibili a fenomeni di bullismo o cyberbullismo, informando le famiglie e il consiglio di classe.

Le principali iniziative educative adottate dalla scuola includono:

- **Istituzione della "Giornata del Rispetto"** (20 gennaio), con attività didattiche specifiche.
- **Partecipazione alla "Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo"** (7 febbraio).
- **Incontri con la Polizia Postale** per sensibilizzare gli studenti sull'uso responsabile della rete.
- **Organizzazione di conferenze e laboratori** con esperti (psicologi, pedagogisti, avvocati), rivolti sia agli studenti che alle famiglie e ai docenti.
- **Potenziamento dell'insegnamento dell'Educazione Civica**, con moduli specifici dedicati alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo.

### **8.2. La prevenzione secondaria**

La prevenzione secondaria, o selettiva, viene applicata nei gruppi classe in cui emergono dinamiche critiche potenzialmente riconducibili a episodi di bullismo o cyberbullismo, con l'obiettivo di ristabilire un clima sereno e rispettoso.

Le azioni previste includono:

- Osservazione sistematica dei comportamenti a rischio.
- Condanna ferma di ogni atto di sopraffazione o intolleranza.
- Comunicazione tempestiva alle famiglie degli studenti coinvolti.
- Coinvolgimento attivo delle famiglie nella gestione delle problematiche.
- Definizione di regole comportamentali specifiche da rispettare in classe.
- Implementazione di misure preventive per tutelare sia il potenziale bullo che la vittima.
- Attività di sviluppo delle competenze emotive, sociali e relazionali.
- Utilizzo di metodologie didattiche attive come il role playing e il problem solving.

- Programmi di peer-education per promuovere il supporto tra pari.
- Organizzazione di incontri con esperti e testimonianze dirette.
- Partecipazione alle attività scolastiche ed extracurricolari di sensibilizzazione.

Il Coordinatore di classe è responsabile dell'attuazione delle azioni previste e deve riferire periodicamente al referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo.

### **8.3. La prevenzione terziaria**

La prevenzione terziaria, o indicata, è rivolta a singoli studenti i cui comportamenti evidenziano il rischio concreto di degenerare in atti di bullismo o cyberbullismo. L'obiettivo principale è il recupero anticipato dello studente per prevenire conseguenze più gravi, anche a livello disciplinare o penale.

Le azioni da adottare includono:

- Monitoraggio sistematico dei comportamenti a rischio.
- Segnalazione tempestiva delle situazioni critiche al dirigente scolastico, al referente per il bullismo e il cyberbullismo, e agli specialisti interni (psicologo, counselor).
- Comunicazione diretta e tempestiva con le famiglie degli studenti coinvolti.
- Definizione di regole comportamentali individualizzate per la prevenzione di atti di bullismo.
- Interventi specifici per sviluppare le competenze emotive e sociali dello studente a rischio.
- Partecipazione obbligatoria a programmi di peer-education.
- Organizzazione di incontri formativi con esperti per studenti e famiglie.
- Attività didattiche e riflessioni guidate in classe, anche con l'ausilio di testimonial e materiali multimediali.
- Coinvolgimento degli studenti nelle iniziative scolastiche di sensibilizzazione.
- Monitoraggio continuo delle situazioni critiche.

Il coordinatore di classe ha il compito di supervisionare l'attuazione delle misure previste e riferire costantemente al referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo.

## 9. Le sanzioni disciplinari scolastiche

La Costituzione italiana stabilisce il principio di personalità della pena e ne afferma la proporzionalità, con lo scopo di favorire la rieducazione del reo. Inoltre, sancisce il principio di riserva di legge penale, il principio di legalità e quello di irretroattività della legge, garantendo così il rispetto dei diritti fondamentali degli individui.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria stabilisce i principi generali relativi ai provvedimenti disciplinari applicabili agli studenti, demandando ai regolamenti interni delle singole istituzioni scolastiche la definizione delle infrazioni e delle relative sanzioni.

Dato che la scuola è un luogo di formazione e di crescita della persona, i provvedimenti disciplinari devono sempre avere una finalità educativa e mirare al rafforzamento del senso di responsabilità degli studenti, al ripristino di un clima sereno nella comunità scolastica e alla riparazione dell'eventuale danno arrecato.

I principi fondamentali che regolano le sanzioni disciplinari scolastiche includono:

- **Finalità educativa:** le sanzioni mirano a rafforzare la responsabilità degli studenti e a ripristinare un corretto rapporto nella comunità scolastica.
- **Responsabilità personale:** ogni studente risponde individualmente delle proprie azioni.
- **Diritto di difesa:** nessuno studente può essere sanzionato senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- **Indipendenza tra profitto e disciplina:** le sanzioni disciplinari non possono influire sulla valutazione del profitto scolastico.
- **Libertà di espressione:** non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché manifestata in modo corretto e non lesivo.
- **Proporzionalità e temporaneità:** le sanzioni devono essere proporzionate all'infrazione, temporanee e, ove possibile, ispirate alla riparazione del danno.
- **Possibilità di conversione:** lo studente ha sempre la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
- **Adozione da parte di organi collegiali:** le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente devono essere adottate da un organo collegiale.
- **Allontanamento scolastico:** può essere disposto solo per gravi o reiterate infrazioni, per un periodo non superiore a 15 giorni, con previsione di un rapporto costante con la famiglia per favorire il reinserimento.
- **Allontanamento per motivi di sicurezza:** nei casi di reati o pericolo per l'incolumità delle persone, l'allontanamento può essere prolungato in base alla gravità della situazione.
- **Iscrizione ad altra scuola:** in casi specifici, se ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali, lo studente può essere trasferito ad altro istituto anche durante l'anno scolastico.
- **Sanzioni nelle sessioni d'esame:** eventuali infrazioni commesse durante gli esami sono gestite direttamente dalla commissione d'esame e applicabili anche ai candidati esterni.

Le condotte configurabili come bullismo e cyberbullismo, qualora opportunamente accertate, vengono considerate infrazioni disciplinari gravi o gravissime e sono sanzionate nel rispetto del regolamento di disciplina d'istituto.

<b>Infrazione</b>	<b>Condotta</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Organo competente</b>
Bullismo fisico	Aggressione fisica	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.  Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo  Consiglio d'Is- tituto
Bullismo verbale	Aggressione verbale	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.  Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo  Consiglio d'Is- tituto
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.  Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo  Consiglio d'Is- tituto
Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.  Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo  Consiglio d'Is- tituto
Bullismo discriminatorio	Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.  Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/ ibullismo e cyberbullismo  Consiglio d'Is- tituto

<i>Flaming</i>	Aggressione verbale in un <i>social</i> o in un <i>forum</i>	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.  Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo  Consiglio d'Is- tituto
<i>Harassment</i>	Aggressione verbale one-to-one in rete	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.  Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referentie/i bullismo e cyberbullismo  Consiglio d'Is- tituto
<i>Cyberstalking</i>	Atti persecutori in rete	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.  Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo  Consiglio d'Is- tituto

<i>Denigration</i>	Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di una persona attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.  Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo  Consiglio d'Istituto
<i>Impersonation</i>	Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.  Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo  Consiglio d'Istituto
<i>Outing and trichery</i>	Propalazione di confidenze altrui attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.  Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo  Consiglio d'Istituto
<i>Exclusion</i>	Esclusione o espulsione da un gruppo presente in rete	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.  Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e Cyberbullismo  Consiglio d'Istituto

## 10. Alcuni dati statistici generali

Il 6 dicembre 2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato i dati del monitoraggio della "Piattaforma Elisa" relativi all'Anno Scolastico 2022/2023.

Hanno partecipato al monitoraggio 185.063 studenti e studentesse di 699 istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado (circa il 23% delle scuole secondarie di secondo grado italiane) e 44.070 docenti appartenenti a 1.909 istituzioni scolastiche statali primarie e secondarie di primo e secondo grado (circa il 22% del totale delle istituzioni scolastiche statali italiane).

Gli episodi di prepotenza tra pari continuano a coinvolgere un numero considerevole di studenti, principalmente nelle dinamiche "faccia a faccia". Il 26,9% degli studenti (di cui il 21,5% in modo occasionale e il 5,4% in modo sistematico) ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo, mentre il 17,5% ha ammesso di aver preso parte attivamente a episodi di bullismo (14,7% in modo occasionale e 2,8% in modo sistematico).

Per quanto riguarda il cyberbullismo, l'8% degli studenti (6,5% in modo occasionale e 1,5% in modo sistematico) ha riportato di essere stato vittima di episodi di cyberbullismo, mentre il 7,2% (5,8% in modo occasionale e 1,4% in modo sistematico) ha dichiarato di avervi partecipato attivamente.

Dal confronto dei dati degli ultimi tre anni scolastici emerge una sostanziale stabilità nei casi di bullismo e cyberbullismo, con un lieve aumento delle forme sistematiche e una lieve diminuzione delle forme occasionali.

Infine, si evidenzia una discrepanza tra le segnalazioni degli studenti e la percezione dei docenti: nelle scuole secondarie di secondo grado, i docenti stimano che solo il 6% della popolazione studentesca sia coinvolto nei fenomeni, un dato significativamente inferiore rispetto a quanto riportato dagli studenti.

## 11. I dati statistici dell'I C "Volino Croce Arcoleo" nell'A.S. 2024/2025

### 11.1. Il questionario anonimo dell'Istituto Comprensivo "Volino Croce Arcoleo" rivolto agli studenti da somministrare dopo il primo quadrimestre

#### *Questionario anonimo per studenti*

*Qui di seguito troverai alcune domande che riguardano le prepotenze ripetute tra studenti.*

*Le domande riguardano la tua vita a Scuola dall'inizio delle attività didattiche fino ad oggi.*

*Ti chiediamo quindi di rispondere pensando a tutto questo periodo.*

*Ti ricordiamo che uno studente subisce prepotenze quando un altro studente o gruppi di studenti, anche di Classi diverse, si comportano ripetutamente in uno dei seguenti modi:*

- *dicono cose cattive e spiacevoli;*
- *prendono in giro;*
- *offendono;*
- *escludono dal loro gruppo o non coinvolgono;*
- *danno calci, spinte, etc.;*
- *minacciano;*
- *dicono bugie o mettono in giro storie;*
- *inviano tramite web messaggi offensivi.*

*Invece non si tratta di prepotenze quando due studenti, all'incirca della stessa forza, litigano verbalmente tra loro o vengono alle mani.*

*Ti saremmo molto grati se rispondessi con la massima sincerità.*

1) Quante volte hai subito prepotenze nel corso di quest'anno scolastico?

- a) Mai
- b) Solo una volta o due
- c) Diverse volte
- d) Durante tutto l'anno scolastico

2) Nel corso di questo anno scolastico

- a) Sei stato picchiato?
- b) Sei stato offeso?
- c) Sei stato preso in giro?
- d) Sei stato ignorato?

- e) Sei stato escluso dalle attività?
- f) Sei stato preso a calci e pugni?
- g) Sei stato spinto o strattonato?
- h) Ti hanno rubato o danneggiato gli oggetti?
- i) Sei stato insultato?

3) Hai preso parte ad episodi di prepotenza ripetuti nel corso di quest'anno scolastico?

- a) Mai
- b) Solo una volta o due
- c) Diverse volte
- d) Durante tutto l'anno scolastico

4) Hai assistito ad episodi di prevaricazione commessi da altri studenti nella tua Classe o a Scuola?

- a) Sì
- b) No

## 12. Facsimile “Prima segnalazione di (presunti) atti di bullismo e/o cyberbullismo”

Prima segnalazione di atti di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo

Cognome e nome di chi compila la segnalazione	_____
---	-------

Data della segnalazione	_____
-------------------------	-------

La persona che ha segnalato l'episodio o gli atti di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è	la vittima	<input type="radio"/>
	un compagno della vittima	<input type="radio"/>
	uno studente dell'Istituto	<input type="radio"/>
	un genitore o il tutore della vittima	<input type="radio"/>
	altro	<input type="radio"/>
	un anonimo	<input type="radio"/>

Cognome e nome dei (presunti) bulli e dei loro (presunti) gregari e classi di appartenenza	bullo	_____
	bullo	_____
	gregario	_____
	gregario	_____
	gregario	_____

breve descrizione dell'episodio o degli atti di prepotenza subiti	
---	--

Quante volte gli episodi si sono ripetuti?	_____
--	-------

La presente segnalazione compilata può essere consegnata, anche brevi manu, al coordinatore di classe, al docente referente dell'area bullismo e cyberbullismo, al Dirigente Scolastico o depositata, anche in forma anonima, presso le cassette con il nodo blu presenti a scuola.

## **Definizione**

### **Bullismo**

“Per bullismo si intende una condotta lesiva che un soggetto più forte, il bullo tiene - in maniera sistematica e continuativa - nei confronti di uno o più soggetti più deboli, le vittime. “che si trovano in una situazione di disagio che deriva da pregiudizio o discriminazione.

Perché si possa parlare di bullismo è importante che ricorrano le seguenti condizioni:

Ci sia un soggetto più forte, il bullo, che reca danno ad uno o più soggetti più deboli, le vittime, in modo diretto o indiretto.

Che i soggetti, bullo e vittima, siano sempre gli stessi (mentre possono variare gli altri protagonisti)

Che le azioni di prevaricazione si protraggano nel tempo.

Che gli atti di prevaricazione non siano estremamente violenti o infrangano la legge.

Che ci sia una platea ad osservare quanto sta avvenendo.

### **Cyberbullismo**

Azione aggressiva intenzionale, anche non reiterata, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

La decisione di occuparsi e preoccuparsi di questo fenomeno che sta investendo le giovani generazioni sin dall'età infantile è nata a seguito del suicidio di più giovani che non hanno avuto la forza né di difendersi, né di denunciare quanto accadeva loro. Le Istituzioni hanno cercato dunque, di trovare un modo sinergico per aiutare i giovani, bulli e vittime, a gestire le emozioni forti, come la rabbia, e favorire lo sviluppo di dinamiche di empatia, allo scopo di arginare, controllare e contenere i fenomeni di bullismo e cyber bullismo.

Riferimenti normativi sul bullismo e cyberbullismo:

artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;

Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgar e immagini, filmati o registrazioni vocali”;

direttiva MIUR n.1455/06;

D.PAG.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” - dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

Legge n.71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Linee guida

Aggiornano le Linee di orientamento di Aprile 2015 con le novità introdotte dalla L. 71/17 ottobre 2017 - Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo.

## **Chiarimenti**

Questo regolamento scaturisce dall'impegno comune delle Scuole nella convinzione che l'adozione di un regolamento condiviso possa costituire un segno tangibile della volontà dell'Istituzione Scolastica di contenere e opporsi in modo fermo al bullismo e a tutte le sue forme di degenerazione.

I referenti per il bullismo e cyberbullismo, riflettendo attentamente per definire quali atti debbano essere considerati "bullismo", in che modo la scuola debba intervenire a tutela degli studenti - tanto i bulli quanto le vittime - e quali debbano essere le responsabilità di ciascun membro della comunità scolastica. I referenti hanno individuato nella discriminazione, di qualunque tipo, la principale e più odiosa azione da emendare, nella convinzione che la scuola debba promuovere in tutti i suoi membri lo sviluppo di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una risorsa per educare all'accettazione, al rispetto dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

## **ALLEGATO 4**

### **REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

Il presente Regolamento viene redatto in applicazione dell'art. 6, lettera D del D.PAG.R.416/74 e delle CC. MM. n. 623 del 02.10.96 e n. 291 del 14.10.92, con i quali vengono impartite direttive per l'organizzazione e la realizzazione di visite e viaggi di istruzione.

#### **Premessa**

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell'azione didattico-educativa. Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere.

Sul piano didattico favoriscono l'apprendimento delle conoscenze, l'attività di ricerca e consapevolezza dell'ambiente. Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica. Richiedono, pertanto, un'adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dalla Scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell'Istituto nell'ambito dell'autonomia della Scuola.

#### **Art. 1 - Finalità**

I viaggi d'istruzione devono contribuire a:

- migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti;
- migliorare l'adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;
- sviluppare il senso di responsabilità e l'autonomia
- sviluppare un'educazione ecologica e ambientale;
- favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo l'incontro tra realtà e culture diverse.

#### **Art. 2 - Tipologie di attività**

##### **USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO**

I viaggi e le uscite didattiche saranno organizzate nel rispetto delle indicazioni ministeriali e del PTOF ed altri documenti strategici dell'Istituto e secondo apposita delibera del consiglio di istituto

La scuola può organizzare uscite didattiche per i seguenti motivi:  
ricognizione dell'ambiente naturale circostante e del territorio;

incontro con le altre scolaresche;  
partecipazione a manifestazioni educative promosse dagli enti locali o da altre agenzie educative;

Le uscite didattiche si possono svolgere in qualsiasi periodo dell'anno e secondo la normativa vigente in base alle esigenze didattiche degli insegnanti o in base alle proposte educative che arriveranno da altri Enti per la partecipazione a concorsi, rappresentazioni teatrali ed attività sportive. Le stesse sono autorizzate dal dirigente scolastico.

#### Art. 3 - Destinatari

Destinatari delle visite guidate e dei viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. Sono esclusi gli alunni che evidenziano un reiterato comportamento scorretto con conseguente sanzione disciplinare. Si dovrà valutare attentamente che i viaggi proposti non comportino un onere eccessivo per le famiglie. Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpate le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto, sempre che gli studenti partecipanti rientrino nella stessa fascia d'età e siano accomunati dalle stesse esigenze formative. Gli alunni non autorizzati dalle famiglie a partecipare all'uscita scolastica per validi motivi sono accolti a scuola per la regolare frequenza delle lezioni ed assegnati possibilmente ad una classe parallela .

#### Art. 4 - Periodi di effettuazione

Non possono essere effettuati viaggi negli ultimi trenta giorni di scuola ed in coincidenza della fine del quadrimestre, nei giorni individuati per le riunioni collegiali, salvo casi specifici legati alla peculiarità del progetto (scambi, visite in ambienti naturalistici o presso enti istituzionali). Non sono vincolate dai sopraindicati termini di tempo le uscite didattiche la cui organizzazione presenti caratteristiche di estemporaneità (visite a mostre, musei, partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici ecc.) purché concordati nell'ambito dell'équipe pedagogica e autorizzati dal Dirigente. E' auspicabile almeno un'uscita didattica nel corso di ogni anno scolastico.

#### Art. 5 - Procedure e Competenze

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono essere funzionali agli obiettivi educativi, didattici e culturali della Scuola e fanno parte integrante della programmazione educativa, didattica e formativa delle singole classi. Essi vanno proposti dai dipartimenti disciplinari/Consigli di interclasse ed intersezione all'inizio dell'anno scolastico.

#### Art. 6 - Competenze delle famiglie

Vengono informate durante le riunioni collegiali (assemblee, Consigli di classe interclasse/intersezione con la rappresentanza dei genitori, colloqui individuali) del Piano delle uscite didattiche/visite guidate/viaggi di Istruzione. Ricevono informazioni dettagliate sul Regolamento delle uscite/visite/viaggi e ne sostengono economicamente il costo. Si assumono la responsabilità per i figli nel rispetto del Regolamento e delle disposizioni degli accompagnatori.

#### Art. 7 - Accompagnatori

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente. Il Coordinatore, nel primo Consiglio di classe, individuerà i docenti disponibili ad accompagnare gli alunni previa verifica della loro disponibilità. Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di un docente ogni 15 alunni. Può essere data la disponibilità anche da parte di un docente non della classe. Per le uscite in cui sia presente un allievo con disabilità è opportuna la presenza dell'insegnante di sostegno. Qualora l'insegnante dell'allievo con disabilità non dia la sua disponibilità, all'alunno non sarà preclusa la possibilità di partecipazione, affidando la sorveglianza ad un docente del Consiglio di classe o altro docente dell'istituzione scolastica.

Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore il Dirigente provvederà, per quanto possibile, alla sua sostituzione con il docente di riserva previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio. Per ogni uscita uno dei docenti accompagnatori funge da Referente responsabile del viaggio. Al rientro nel luogo concordato gli alunni devono essere consegnati dai docenti ai genitori o a persona conosciuta (su esplicita delega scritta della famiglia). Per nessuna ragione è possibile lasciare alunni incustoditi. I ragazzi potranno ritornare a casa in modo autonomo previa autorizzazione scritta, firmata da chi ne eserciti la patria potestà.

#### Art. 8 - Regole di comportamento

Gli alunni durante lo svolgimento delle uscite didattiche/visite guidate/viaggi d'istruzione sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento d'Istituto. Sono tenuti, inoltre, ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

#### Art.9 - Aspetti finanziari

Per tutti i viaggi si deve tener conto dell'esigenza di contenere le spese per evitare un eccessivo onere per le famiglie. Per i pagamenti di pullman, entrate musei, parchi ecc, i genitori pagheranno tramite pagamenti elettronici su piattaforma PagoPA. La scelta dei mezzi di trasporto e dei fornitori di servizi deve essere effettuata tenendo conto dei criteri di economicità, privilegiando la buona qualità dei Servizi stessi. All'alunno impossibilitato a partecipare, per sopravvenuti motivi seri, previa richiesta scritta e documentata della famiglia, verrà rimborsata, ove possibile, solo la parte della quota relativa ai pagamenti diretti, quali biglietti di ingresso, pasti, ecc., purché non sostenuti dall'amministrazione. Non saranno invece rimborsati i costi (pullman, guide, acconti...) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni che hanno aderito all'uscita.

#### Art. 10 - Assicurazioni contro gli infortuni

Tutti i partecipanti ai viaggi d'istruzione (accompagnatori, alunni, ecc.) dovranno essere coperti da polizza assicurativa personale o cumulativa contro gli infortuni.

#### Art. 11 - Disposizioni finali

Tutte le uscite avranno come sede di partenza e di arrivo la Scuola o altra sede prestabilita che sarà comunicata. Il presente Regolamento può essere soggetto, per sopraggiunte necessità, a integrazioni e/o modifiche.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola**  
*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*